



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli **Relatore**

Consigliere Dr. Stefano Tarantola

Consigliere Dr. Francesca Traverso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 284/2022 R.G. promossa da

Parte_1 **(COD. FISC. *P.IVA_1*** e *Parte_2*

[...] **(COD. FISC. *P.IVA_2*** - elettivamente domiciliate presso il difensore in

BORGO FELINO 3 PARMA - rappresentate e difese dall'Avv. **GUERZONI SEBASTIANO**
attrici

nei confronti di

CP_1 **(COD. FISC. *P.IVA_3*** - elettivamente domiciliata presso il difensore

in **VIA ROMA, 4/3 16128 GENOVA** - rappresentata e difesa dagli Avv.ti **MARICONDA VINCENZO, GAGGERO PAOLO, BATTISTELLA SILVIA e BOTTERO LORENZO;**

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'appellante *Parte_3* : "Piaccia

all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in fase rescindente: accogliere i motivi di impugnazione sub capi 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 del presente atto e per l'effetto

dichiarare la nullità del capo 6,7,8,9,10,13 della motivazione e dei capi 5,6,8,11 del dispositivo del Lodo Arbitrale sottoscritto in Genova in data 25.11.2021 dagli arbitri Prof.



Avv. Guido Greco e Avv. Roberto Martini, con opinione dissenziente dell'Arbitro Avv. Paolo Carbone

e, conseguentemente, in fase rescissoria,

previa se del caso, rimessione della causa all'istruttore ex art. 830 comma 2 c.p.c., in parziale riforma del Lodo,

previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio ex art. 196 c.p.c. come da istanza del 18.3.2021 nella sola parte in cui il CTU esclude e non quantifica il risarcimento del danno subito per mancata applicazione dell'IVA sul corrispettivo riconosciuto dalla strutture sanitarie *Pt_4 Pt_5* (ovvero nella parte in cui risponde al quesito a.3 conferito dal Collegio) e nella parte in cui non quantifica l'entità delle conseguenze dell'applicazione della spending review nell'ipotesi di accoglimento del ricorso al TAR (ovvero nella parte in cui risponde al quesito d conferito dal Collegio):

accogliere i quesiti e la domanda riconvenzionale di *Controparte_2* già sottoposti al Collegio Arbitrale di seguito ritrascritti:

- accogliere la domanda formulata in via di reconventio reconventionis da [...] *CP_2* e da *CP_3* (ora *Parte_2* di compensazione tra il credito che dovesse essere riconosciuto a *CP_1* in accoglimento del quesito sub e) dell'atto di precisazione quesiti del 26.2.2019 ed il credito di € 770.705,70 (o quell'altro importo maggiore o minore che risulterà dovuto in corso di giudizio) vantato da *Controparte_2* [...] per conto di *CP_3* (ora *Parte_2* a titolo di erronea ripartizione dell'indennizzo di cui all'atto di conciliazione del 22.12.2016, con condanna, in ogni caso, di *CP_1* al pagamento del residuo dovuto (€ 439.259,96 IVA inclusa); nonché,

1. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello, in via preliminare, se tutti gli atti e fatti posti in essere da *Parte_6* fossero o meno opponibili alle imprese facenti parte del *Contr*

2. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello se l'attribuzione alla società [...] *Controparte_5* del potere e della legittimazione a sottoscrivere atti negoziali con Regione Liguria e/o con le ssl impegnativi per i membri del RTI costituito da *Contr* (ora *CP_1 CP_7* *Co* (ora *CP_1* - *Contr* (ora *Controparte_10* [...]), costituisca o meno grave violazione del mandato conferito dalle mandanti con l'atto costitutivo di *Contr* con il regolamento del 22.9.2004, ovvero atto esorbitante il mandato stesso;

4. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello se il consenso prestato dai membri del comitato tecnico di *Parte_7* e/o da *Contr* e *Con Co* (ora *CP_1* al



declassamento dell'ospedale di Chiavari a "struttura minore" in data 13.10.2008, in carenza di accordo con la mandante *Contr* e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di *Contr* e, ancora, se detto consenso costituisca o meno, atto esorbitante dal mandato conferito con l'atto costitutivo di *Contr*


5. accerti e dichiari il Collegio Arbitrale se l'approvazione del documento denominato "Riorganizzazione Modello Operativo di Micenes", in carenza di accordo con la mandante *Contr* e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di *Contr* ed, ancora, se l'approvazione di detto documento sia stata adottata in conformità a quanto previsto all'art. 19 del regolamento di RTI;

8. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello se la transazione della lite rubricata al n. 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR Liguria, raggiunta con Regione Liguria e con le ssl di cui al verbale di conciliazione del 22-28.12.2016, non condivisa né autorizzata da *Controparte_2* e/o dalla consorziata *CP_3* (ora *Parte_2*), sia da considerarsi, o meno, atto posto in essere con la dovuta diligenza del mandatario richiesta dall'art. 4 del regolamento di RTI e dall'art. 1710 c.c. e rientrante nei limiti del mandato stesso ex art. 1711 c.c., tenuto conto:

- a) delle domande svolte in atto di citazione
- b) delle domande ivi menzionate e non ancora azionate (tutte attualizzate alla data di fine appalto 30.4.2021 o altra diversa data)
- c) delle difese dei convenuti
- e) del parere reso dal legale di *Pt_6*
- f) del probabile e/o possibile esito del giudizio radicato avanti al Tribunale;

9. accerti e dichiari il Collegio Arbitrale se il rilascio dei certificati di regolare esecuzione da parte di *Controparte_11* in luogo delle strutture sanitarie *Pt_4* e *Pt_5* (ovvero di *Parte_1*) costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di *Contr*

10. in caso di risposta positiva a tutti o ad alcuni dei quesiti da 2 a 9 ovvero negativa al quesito 1, dichiari tenuta e condanni *CP_1* nella sua qualità di capogruppo mandataria, al risarcimento del danno subito dalla mandante *Parte_1* per conto della consorziata *CP_3* (ora *Parte_2*):



a. per l'illegittimo declassamento a struttura minore dell'ospedale di Chiavari, pari ad € 4.478.187,40 oltre IVA o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di procedimento;

b. per aver *CP_1* - per il tramite di *Parte_6* - accettato di conciliare la controversia rubricata al n. 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR Liguria nei termini risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22-28.12.2016, in misura pari alla differenza tra la somma che *Controparte_2* per conto della propria consorziata *CP_3* (ora *Parte_2*, avrebbe potuto ottenere qualora *CP_1* anche per il tramite di *Parte_6* avesse coltivato il giudizio sino a sentenza, con aggiornamento delle domande alla conclusione dell'appalto (attualmente fissata al 30.4.2021) e quanto percepito dalla consorziata *CP_3* in forza della transazione raggiunta per un importo complessivo pari ad € 4.920.973,71 o quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della rinnovazione della CTU ovvero che risulterà in corso di procedimento;

11. detrarre dalla somma che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte per i titoli e le ragioni di cui ai precedenti punti a), b), le somme riscosse dalla consorziata *CP_3* (ora *Parte_2* in esito alla transazione da intendersi quale acconto sul maggior dovuto.


Con conferma del Lodo nelle parti non impugnate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".

Per l'appellata *CP_1*. "Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare tutti i motivi di impugnazione avversaria in quanto inammissibili e, comunque, infondati nel merito, e conseguentemente confermare il contenuto del Lodo gravato per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 20 ottobre 2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24/03/2022, *Parte_1* (d'ora in poi, per brevità, *CP_2*), in proprio e nell'interesse della consorziata *CP_3* [...] (divenuta poi *Parte_3* **per azioni**), impugnava nei confronti di *CP_1* il lodo arbitrale del 25/11/2021 con il quale il Collegio arbitrale così decideva: «1) respinge l'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del [...] *Controparte_10* in relazione a tutte le domande proposte nella presente procedura arbitrale; 2) respinge l'eccezione di inammissibilità dei quesiti e delle domande



proposte dal *Controparte_10* “nell'interesse della consorziata *CP_3*”; 3) respinge l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, proposta dal *Controparte_2*; 4) accoglie, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione, le domande relative ai quesiti numero 1, 2 e 3 proposti dal *Controparte_2*; 5) respinge la domanda relativa al quesito 4 e la correlata domanda risarcitoria, di cui al quesito 10 a), proposte dal *Controparte_2*; 6) respinge, in quanto inammissibile per carenza di interesse, le domande relative ai quesiti n. 5 e 9, proposti dal *Controparte_2*; 7) accoglie, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione, le domande relative ai quesiti n. 6 e 7 proposti dal *Controparte_2*; 8) respinge la domanda relativa al quesito 8 e la correlata domanda risarcitoria, di cui al quesito 10 b) proposti dal *Controparte_2*; 9) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda relativa al quesito 10 c) e per l'effetto condanna la convenuta *CP_1* al pagamento di € 197.462,05 (centonovantasettemilaquattrocento-sessantadue virgola zero cinque) oltre IVA in favore del *Controparte_2* per conto di *Parte_8*; 10) respinge la prima domanda riconvenzionale proposta da *CP_1* sub lett. e) ed accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la seconda domanda riconvenzionale presentata dalla stessa *CP_1* sub lett. f); 11) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la riconvenzionale della riconvenzionale proposta dal *Controparte_2* e per l'effetto condanna *CP_1* al pagamento di € 331.446,53 (trecentotrentunmila-quattrocentoquarantasei virgola cinquantatre) IVA inclusa; 12) respinge ogni altra domanda, anche istruttoria, proposta dalle parti; 13) compensa, con le precisazioni di cui in motivazione, le spese e gli onorari di difesa delle parti e dei rispettivi Consulenti Tecnici; 14) pone a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, con le precisazioni di cui in motivazione, le spese e gli onorari per il funzionamento del Collegio della Segreteria e del Consulente Tecnico d'Ufficio».

Con comparsa di risposta si costituiva *CP_1* la quale instava per il rigetto di tutti i motivi di impugnazione.

Con decreto del 9/01/2025, la Corte, a seguito della riassegnazione della causa, fissava nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni al 5/02/2025.

Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le note di replica (cfr. ordinanza del 12/02/2025).

MOTIVI DELLA DECISIONE



AD AVVISO DELLA CORTE, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE ESSERE RIGETTATA.

Preliminarmente deve essere chiarito che il Lodo impugnato è stato emesso (come indicato a pag. 2 del Lodo medesimo) in relazione: «alla clausola compromissoria, contenuta nell'art. 20 del Regolamento di raggruppamento temporaneo di imprese sottoscritto il 22 settembre 2004, ai sensi della quale *“le parti concordano di devolvere ogni controversia che potesse sorgere tra le parti relativamente all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo e, comunque, relativamente ad ogni problematica inerente la gestione dell'appalto ed i rapporti tra le imprese in ^{Contr} mediante procedura arbitrale ex articolo 810 ss. c.p.c. che verrà devoluta ad un Collegio che opererà ritualmente e secondo le vigenti norme di diritto. Se la controversia coinvolge due sole parti, le stesse nomineranno il proprio arbitro. Gli arbitri così designati, di comune accordo, nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano. Qualora la disputa coinvolga più di due parti il Collegio potrà essere composto sempre da tre arbitri qualora le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni contrastanti. Qualora, al contrario, la controversia non sia riconducibile ad uno schema bilaterale o comunque non fosse possibile raggiungere spontaneamente tale raggruppamento, il Collegio sarà formato da tanti arbitri quante sono le parti. Ogni parte coinvolta procederà alla nomina di un arbitro e gli arbitri così nominati dovranno designare di comune accordo due ulteriori arbitri così da formare un Collegio arbitrale composto da un numero di arbitri dispari. Nell'eventuale inerzia o disaccordo, provvederà alla nomina di questi ultimi il Presidente del Tribunale di Milano. È fatta salva la facoltà, sia nel caso di lite coinvolgente una pluralità di parti che in quella di lite tra due sole parti, di optare per la designazione, di comune accordo, di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, in difetto, per opera del Presidente del Tribunale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà in Genova. Il compromesso in arbitri non legittimerà in nessun caso le parti ad interrompere le prestazioni oggetto del contratto d'appalto”».*

Quindi si tratta di Lodo al quale non si applica la disciplina introdotta dal D.L.vo n. 40 del 2006, con conseguente ammissibilità della impugnazione per violazione di legge di cui all'art. 829 comma 2 c.p.c., nella formulazione anteriore a quella introdotta con il citato D.L.vo.



Il Collegio Arbitrale alle pagg. 32 – 34 si è posto il problema della applicabilità della citata clausola compromissoria:

Sebbene nessuna delle parti abbia sollevato la questione, ritiene il Collegio di doversi prioritariamente occupare della sussistenza di una propria *potestas iudicandi* in relazione alla, ed in conseguenza delle, modifiche soggettive intervenute. Infatti, come innanzi esposto, l'originario contraente era il C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni cui è subentrato Consorzio Integra, giusta contratto di affitto di ramo d'azienda del 4 aprile 2016, per scrittura privata con firme autenticate. Il ramo d'azienda oggetto dell'affitto è definito attraverso i molteplici allegati alla suddetta scrittura privata e l'appalto oggetto del presente procedimento è indicato - quale parte integrante del ramo d'azienda interessato dall'affitto - nell'all. F con il codice GE20041571 (doc. n. 60 Integra, pag. 119).

risolvendola nel senso che:


Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, può affermarsi che il Consorzio Integra è subentrato al Consorzio Cooperative Costruzioni nella medesima posizione di quest'ultimo e che il già richiamato contratto di affitto d'azienda ha comportato il "trasferimento" in capo ad Integra anche della clausola compromissoria.

Tale decisione non è stata impugnata con conseguente formazione di giudicato sul punto ("Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria" Cass. Sez. 1, 31/07/2020, n. 16556, Rv. 658602 - 02).

Dal Pt_9 impugnato emerge quanto segue (pag. 2 ss.) in relazione ai fatti che hanno originato la controversia oggetto dell'arbitrato e ai soggetti coinvolti nella controversia e nel correlativo giudizio arbitrale:

Le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo di imprese erano le seguenti: C.S.I. 50%, C.C.C. 29%, GEFI 21%.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese era stato costituito per partecipare alla gara mediante pubblico incanto indetta nel 2004 dalla Regione Liguria per la gestione integrata energetica delle aziende del sistema sanitario ligure. Al fine di partecipare a detta gara Il Consorzio Cooperative Costruzioni e GEFI spa conferivano mandato speciale con rappresentanza a CSI (Consorzio Servizi Integrati).



I.4. Con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 l'appalto veniva aggiudicato al suindicato raggruppamento e in data 24 novembre 2004 veniva sottoscritto il contratto d'appalto (doc. 3 bis di parte attrice).

I.5. Il C.C.C. (Consorzio Cooperative Costruzioni) designava, quali società operative, le proprie consorziate Orion Soc.Coop. e C.P.L. Concordia. E queste ultime insieme a C.S.I. (Consorzio Servizi Integrati) e GEFI costituivano in data 23 marzo 2005 la Società Micenes (società consortile a responsabilità limitata: doc. 4 Integra).


Il capitale sociale di Micenes rispecchiava le quote di partecipazione del raggruppamento temporaneo di imprese e così C.S.I. deteneva il 50%, GEFI il 21%, mentre il residuo 29% di CCC era ripartito tra C.P.L. Concordia (nella misura di 18,85%) e Orion Soc.Coop. (nella misura del 10,15%). Quanto al Consiglio di Amministrazione, esso era costituito da quattro membri (art. 18, c. 1 dello Statuto allegato al doc. 4 CP_2).

II.1. Nel corso del 2008 la Regione Liguria riteneva di dover operare una rimodulazione del contratto, anche al fine di rispettare il patto di stabilità con il Governo. Infatti, come riferisce Siram (prima memoria, pag. 10) *“L'applicazione puntuale ed automatica dei meccanismi previsti dal capitolato speciale d'appalto allegato al contratto avrebbe comportato per il sistema sanitario ligure un maggior costo, rispetto alla spesa storica, di circa 7 milioni di Euro”*.

II.2. Si perveniva così in data 29 luglio 2008 alla stipulazione di un ulteriore atto aggiuntivo all'originario contratto di appalto (denominato *“Atto aggiuntivo al Capitolato Speciale”*) che veniva espressamente qualificato come intercorrente tra Regione Liguria e consorzio Micenes (doc. 11 Integra).

(Il riferimento a Pt_6 è erroneo in quanto l'atto aggiuntivo fu sottoscritto da ^{Contr} come subito in appresso chiarito)

Tale atto aggiuntivo è stato sottoscritto dalla mandataria C.S.I., nonostante la già riferita opposizione della mandante CCC e delle sue consorziate (C.P.L. Concordia e Orion, cui successivamente è subentrata Gesta a seguito di conferimento di ramo d'azienda). Le quali nelle varie sedi - a quanto riferisce parte attrice - avevano reiteratamente manifestato la loro avversità ad un atto aggiuntivo ritenuto gravemente pregiudizievole, lamentando che per modifiche di tal fatta avrebbe dovuto sussistere l'unanimità dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese.



II.3. Riferisce ancora parte attrice che successivamente, in data 13 ottobre 2008 (doc. 12 Integrale), Micenes concordava con la competente struttura della Regione Liguria di inserire l'Ospedale di Chiavari tra le cosiddette strutture minori già indicate nell'allegato 4 dell'atto aggiuntivo da ultimo richiamato. Tale nuovo assetto, ritenuto particolarmente pregiudizievole per Gesta SpA, è stato tuttavia formalizzato con il protocollo di esecuzione, sottoscritto in data 23 dicembre 2008 dall'ASL 4 e Micenes scarl (doc. 13 Integrale).


II.4. Sempre parte attrice riferisce poi che in data 19 dicembre 2008 veniva approvato un documento denominato "riorganizzazione modello operativo di Micenes" (docc. 14 e 14 *bis* Integrale), nonostante il dissenso del rappresentante del socio Orion.

II.5. In data 30 giugno 2009 (doc. 21 di parte attrice) Orion, socio come si è visto di Micenes e assegnatario di quota parte dei servizi riferibili al CCC, evidenziava che a detta data non aveva ancora ottenuto l'assegnazione di alcun presidio territoriale. Infatti solo successivamente venivano affidate a Gesta (subentrata come si è detto ad Orion: cfr. doc. 21 *bis* di parte attrice), le strutture sanitarie di pertinenza dell'ASL 5 Spezzino e dell'ASL 4 Chiavarese. Nell'ambito dell'ASL n. 4 era ricompreso anche l'*ex* Ospedale di Chiavari, asseritamente declassato a "struttura minore": il che implicava, secondo la prospettazione di parte attrice, una drastica riduzione del corrispettivo del servizio, che veniva compensato in modo forfettario e riduttivo, anziché con i criteri previsti dal contratto (cfr. domanda di arbitrato, pag. 16).

II.6. Nel frattempo il raggruppamento temporaneo di imprese subiva importanti modificazioni soggettive, che si ripercuotevano anche sulla composizione della società consortile Micenes. Infatti Siram S.p.A. subentrava sia al socio C.S.I. sia al socio GEFI, acquisendo una quota globale nel raggruppamento di imprese pari al 71% (il residuo 29% permaneva in capo a CCC). Analogamente la compagine sociale di Micenes risultava costituita per il 71% da Siram, per il 18,85% da C.P.L. Concordia e per il 10,15% da Gesta, subentrata ad Orion, come si è già riferito.

III. Il contenzioso con la Regione Liguria e gli ulteriori contrasti nell'ambito dell'R.T.I.

Seguiva un intenso scambio di contestazioni reciproche e tentativi di accordi di riequilibrio economico-finanziario della commessa, risultati senza esito. Il che è sfociato appunto in un contenzioso, sia in sede di giurisdizione amministrativa (impugnazione della deliberazione 21 marzo 2014 n. 316 della Giunta Regionale: doc. 25 *quater* di parte attrice), sia in sede di giurisdizione ordinaria.



III.2. Infatti, con atto di citazione notificato il 26 giugno 2014 (doc. 26 *bis* Integra) Micenes agiva nei confronti della Regione Liguria e delle pertinenti strutture sanitarie per il riconoscimento di nuovi oneri, il pagamento del corrispettivo rettificato e per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardato riconoscimento delle integrazioni del corrispettivo contrattuale. Si costituivano in giudizio la Regione Liguria e le varie ASL interessate, contestando variamente le domande di Micenes.

III.4. Successivamente prendeva corpo, come si è accennato, un'ipotesi di accordo con la Regione Liguria, come da documentazione del Presidente di Micenes al C.d.A. (doc. 31 *bis* Integra). E il C.d.A. deliberava di approvare detta proposta di accordo, dando mandato al Presidente di procedere alla sua formalizzazione.

III.6. In detto arco temporale sopraggiungeva anche l'affitto del ramo d'azienda comprendente il contratto con la Regione Liguria da parte della mandante C.C.C. e a favore del Consorzio Integra Società Cooperativa, attuale attrice in arbitrato (doc. 60 di parte attrice). Il Consorzio Integra confermava l'assegnazione del contratto a Gesta S.p.A. (doc. 32 *bis* di parte attrice).

III.8. L'accordo di conciliazione (con ovvia estinzione di tutti i giudizi civili e amministrativi pendenti) fu poi sottoscritto nel corso dell'udienza del 22 dicembre 2016 innanzi al Tribunale di Genova (doc. 44 di parte attrice). Ma Gesta ha continuato a ribadire la propria contrarietà e, dopo aver acquisito ulteriori documenti sull'intera vicenda, ha lamentato l'illegittimità della condotta della capogruppo Siram, per aver sostanzialmente abdicato ai propri compiti di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, facendosi sostituire dal Consorzio Micenes, privo di poteri al riguardo.

Se ne ricava, in estrema sintesi:

I) che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese era originariamente composto da

- a) CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (50%)
- b) GEFI s.p.a. (21%)
- c) CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (29%);

II) che la composizione della società consortile *Pt_6* era:

- a) CSI (50%);
- b) GEFI (21%);
- c) *CP_12* (18,85%) e *Pt_10* (10,15%) quale consorziate di CCC;

III) che a *Pt_10* subentrava *CP_3* (conferimento di ramo d'azienda);

IV) che *CP_1* subentrava sia a GEFI sia a *Contr* acquisendo il 71% dello RTI e di *Pt_6*, rimanendo a *Contr* il residua 29%;

V) che a *Contr* subentrava *Controparte_2* (affitto di ramo d'azienda);



Deve essere solo ulteriormente precisato che **CP_3** nel corso del procedimento arbitrale è subentrata **Parte_2** (atto di fusione), come viene dato atto nell'instestazione del Lodo impugnato.

1) PRIMO MOTIVO (pagg. 31 – 33) - L'attrice censura il lodo impugnato nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato che il contegno di **CP_12** – società consorziata, insieme a **CP_3** nel **Controparte_2** e favorevole, a differenza di **CP_3** alla definizione di un accordo transattivo con Regione Liguria – ha vincolato il **CP_2** «se non altro per il segmento di partecipazione all'esecuzione dell'appalto da parte di [...] **CP_12** (da esso rappresentato), che era pari al 19,32 %. Il che vale anche in ordine alla posizione di **CP_3** se risulti a sua volta – e per altra ragione – che la sua condotta vincoli il **CP_2** » (cfr. pag. 40 del lodo).

L'attrice sostiene che, così ragionando, gli arbitri sono pervenuti a una conclusione contraddittoria e incoerente rispetto a quanto affermato dallo stesso Collegio in sede di rigetto delle eccezioni di inammissibilità avanzate da **CP_1**, violando il principio di diritto secondo cui *“Il consorzio di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro costituisce un soggetto giuridico a sé stante, distinto organizzativamente e giuridicamente dalle consorziate di cui coordina l'attività imprenditoriale ed è il solo titolare formale e sostanziale del rapporto integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il **CP_2** ad interloquire con l'amministrazione appaltante e con i terzi e non la consorziata”* (cfr. pag. 32 dell'atto di citazione).

LA CORTE OSSERVA.

I) Sulla base della prospettazione dell'atto di citazione risulta che secondo parte attrice «... richiamando gli art. 4 legge n. 422/1909 sui consorzi di cooperative e 12 comma 4 legge n. 109/1994 sui consorzi stabili ed il correlativo principio del rapporto organico tra consorziato e **CP_2** ... La maggioranza del Collegio ... ha fin da subito affermato un principio assodato ovvero la con-titolarietà (unitamente alla mandataria **CP_1** del contratto stipulato con il committente pubblico Regione Liguria in capo al solo **Controparte_2** e la carenza di alcun rapporto negoziale diretto tra la cooperativa designata dal **CP_2** stesso quale esecutrice delle prestazioni (**CP_3** e la capogruppo del raggruppamento aggiudicatario **CP_1** e, pertanto, abbia correttamente ritenuto «infondata l'ulteriore tesi avversaria: “4.da ultimo, nessun rilievo può avere la circostanza che altro consorziato nel **Controparte_13**, anch'esso assegnatario di una quota dei lavori - possa aver espresso voto favorevole alla transazione, atteso che il




comportamento di un consorziato non può certamente precludere la tutela delle eventuali ragioni di un altro consorziato”» (pagg. 31 e 32 atto di citazione).

II) Parte attrice si lamenta che «Dopo queste statuizioni giuridicamente corrette il Collegio, però, in modo contraddittorio e violando i medesimi principi di diritto precedentemente applicati circa il rapporto tra CP_2 e consorziate e più in generale circa la natura dei consorzi di cooperative e lavoro, afferma: “Il che non significa che il comportamento e le scelte operate da tale consorziato non vincoli in alcun modo il CP_2 : proprio in base al rapporto organico (la cui attività “è imputata” al CP_2 : giurisprudenza citata), detto comportamento e dette scelte lo vincolano se non altro per il segmento di partecipazione all’esecuzione dell’appalto da parte di CP_12 (da esso rappresentato), che era pari al 19,32%. Il che vale anche in ordine alla posizione di CP_3 , se risulti a sua volta - e per altra ragione- che la sua condotta vincoli il CP_2 . Ma non si tratta di questione di legittimazione, bensì di merito e il punto sarà ripreso.”».

III) Dalla stessa prospettazione di parte attrice risulta dunque che il Collegio Arbitrale non è incorso nella violazione del principio di diritto e delle norme citate, violazione invocata a fondamento dell’impugnazione del lodo: al contrario il Collegio, dopo avere richiamato il principio e le norme in questione, è passato a verificare – del tutto indipendentemente dal principio di diritto e dalle norme in questione – a) quanto a CP_12 , se «il comportamento e le scelte operate da tale consorziato non vincoli in alcun modo il CP_2 : proprio in base al rapporto organico»: b) in ordine alla posizione di CP_3 , «se risulti a sua volta - e per altra ragione- che la sua condotta vincoli il CP_2 » chiarendo inoltre espressamente che «non si tratta di questione di legittimazione, bensì di merito e il punto sarà ripreso».

IV) Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame in quanto non rientrante nel paradigma di cui all’art. 829 comma 2 c.p.c.: “La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri” (Cass. Sez. 2, 16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01).

V) Tanto meno è configurabile il vizio di cui all’art. 829 n. 4 c.p.c., in relazione alla prospettata contraddittorietà, avuto riguardo ai limiti entro i quali detto vizio è deducibile,



quindi non come contraddittorietà interna della motivazione (salvo il caso estremo di impossibilità di ricostruire l'iter logico che ha condotto alla decisione, il che non ricorre nel caso di specie, in cui parte attrice lamenta una mera contraddizione del processo argomentativo), ma solo con riferimento alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo o tra componenti del dispositivo (v. Cass. 2747/2021 citata al punto VII del Sesto Motivo).

2) SECONDO MOTIVO – «La nullità del Lodo per violazione di norma di diritto (art. 1362 e segg. c.c.) in relazione al quesito n. 8 e 10b (e della relazione di consulenza tecnica quesito a.3) Rinnovazione della CTU sul quesito a3, b e d di cui all'ordinanza del Collegio del 8.1.2020 – rinvio» (pagg. 33 – 34)

L'attrice impugna il lodo per violazione di legge e di motivazione là dove il Collegio arbitrale ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU non ravvisando alcun grave vizio logico nella relazione del perito.

CP_2 insiste per la rinnovazione della CTU nella parte in cui il perito non ha risposto o ha risposto “*in modo perplesso*” ai quesiti A.3), B) e D).

Quanto ai primi due quesiti, l'attrice deduce che il CTU – nell'esaminare la fondatezza delle domande azionate davanti al Tribunale civile di Genova nei confronti di Regione Liguria – non ha analizzato tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettiva incidenza dei vettori energetici nella determinazione del corrispettivo contrattuale, applicando erroneamente l'IVA in modo forfettario al 10% e, di conseguenza, ritenendo infondata la richiesta di adeguamento del corrispettivo.

Quanto, invece, al terzo e ultimo quesito, l'attrice sostiene che la CTU, nel dare per certo e obiettivo il prospetto di cui al documento n. 43, ha impedito a **CP_2** di dimostrare il peso della “*spending review*” nel giudizio di convenienza dell'accordo transattivo raggiunto con Regione Liguria.

INTEGRA, quindi, chiede che il lodo impugnato venga dichiarato nullo nella parte in cui ha recepito le conclusioni della CTU in ordine all'incidenza delle tariffe energetiche sul calcolo del corrispettivo spettante al **CP_2**.

LA CORTE OSSERVA.

l) Si tratta, in gran parte, della mera anticipazione di questioni che saranno sollevate nell'ambito dei successivi motivi di impugnazione e che quindi saranno affrontate nell'ambito di tali motivi. In altre parole, l'asserita nullità del lodo deriverebbe dal recepimento di risultanze della CTU, di cui parte attrice critica la lacunosità/incompletezza degli accertamenti.



II) Laddove parte attrice assume: «La maggioranza del Collegio, invece, ha recepito *in toto* le conclusioni del consulente ing. *Per_1* ritenendole corrette ed esaustive mentre, come si è detto, con specifico riferimento ad alcuni quesiti affidati al consulente, questa difesa ne aveva rilevato la nullità (cfr. doc. XIII)» - trattasi di questione inammissibile in quanto non viene esplicitata la censura, che si riduce al mero rinvio al contenuto di un atto della parte medesima; anche a pag. 24 dell'atto di citazione, parte attrice si limita a richiamare genericamente tale atto difensivo, nel quale asserisce di essersi lamentata che il CTU «non avesse fornito le risposte ai quesiti sottoposti» e «avesse commesso ulteriori macroscopici errori», senza precisare in alcun modo quali fossero tali mancate risposte ed errori.

III) Laddove parte attrice «intende far valere la nullità del lodo nella specifica parte in cui recepisce il contenuto della relazione di consulenza che aveva ritenuto infondata la richiesta di adeguamento del corrispettivo contrattuale in funzione dell'incidenza dei vettori energetici (pagg. 34-38 e 57 relazione 14.9.2020 cfr. doc. Xbis) in quanto viziata da violazione della norma di diritto dovuta ad errata applicazione dei canoni di cui all'art. 1362 e segg. c.c. di cui si dirà più diffusamente infra allorché si tratterà della nullità del capo 10 del lodo (e del capo 8 del dispositivo)» - si tratta di un mero rinvio a censure svolte del motivo di impugnazione n. 10, come espressamente riconosciuto da parte attrice: «... nella auspicata ipotesi di accoglimento del motivo di impugnazione trattato al capitolo 10 del presente atto, nella fase rescissoria, si renderebbe necessario provvedere ad effettuare quei calcoli e conteggi relativi alla corretta applicazione dell'IVA ai corrispettivi corrisposti dalle strutture sanitarie *Pt_4* e *Pt_5* omissi dal consulente. Detti conteggi sono stati eseguiti da *Controparte_2* e dall'Arbitro dissenziente ed a questi ultimi ci si rimette, salvo in via di mero tuziorismo, insistere per la rinnovazione della CTU sul punto»

3) TERZO MOTIVO – «La nullità del Lodo per violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 18 comma 2 legge n. 55/1990, 11 D.lgs. 157/1995 e 96 DPR 554/1999) in relazione al quesito n. 1 NULLITÀ DEL LODO IN ORDINE AL QUESITO N. 1» (pagg. 34 – 40) - L'attrice, con riferimento al capo 3 del lodo, si duole della falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 55/1990, sul raggruppamento temporaneo di imprese, e dell'art. 96 del d.P.R. 554/1999, sulla società tra imprese riunite.

CP_2, segnatamente, censura il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale, pur escludendo in linea generale l'opponibilità degli atti posti in essere da *Pt_6* nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese (o delle loro società operative), ha riconosciuto l'opponibilità di tali atti ove quest'ultimi siano stati autorizzati o accettati dallo



stesso raggruppamento (o dalle società operative), «*ovvero siano comunque per essi vincolanti*» (cfr. pag. 48 del lodo).

L'attrice rappresenta che, nel caso di specie, nessun atto successivo alla sottoscrizione del contratto di appalto è stato autorizzato o accettato da **CP_2**, la quale, al pari delle altre imprese consorziate, era legittimata a disporre delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto nei termini e con le modalità previste dal mandato conferito a **CP_1**, vale a dire all'unanimità delle imprese partecipanti al raggruppamento.

L'attrice, quindi, denuncia il malgoverno delle norme codicistiche relative al mandato in combinato disposto con quelle speciali relative al consorzio di cooperative e ai raggruppamenti temporanei d'impresa nei contratti pubblici, atteso che gli arbitri hanno ritenuto opponibile a **CP_2** una serie di atti negoziali posti da **Pt_6** in violazione del mandato conferitole, avente ad oggetto il potere di compiere soltanto atti meramente esecutivi del contratto di appalto, con la conseguenza che tali atti, anche se autorizzati dalla maggioranza dei soci di **Pt_6** non potevano vincolare **CP_2** in quanto esorbitanti il mandato e mai ratificati da quest'ultima. Le obbligazioni assunte da **Pt_6** e dalla maggioranza dei suoi soci, pertanto, sarebbero dovute rimanere a carico del mandatario **Pt_6** ai sensi dell'art. 1711, primo comma, c.c..

INTEGRA, infine, conclude la censura sostenendo che il Collegio arbitrale abbia leso il principio di diritto secondo cui «*nel caso di società costituita per dare esecuzione all'appalto pubblico ex art. 96 DPR 554/1999 giammai i soci di quest'ultima divengono titolari di diritti e facoltà inerenti il rapporto negoziale con la pubblica amministrazione che rimangono in capo al solo ^{Contr}*» (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione).

LA CORTE OSSERVA.

l) Si legge nel Lodo impugnato:

- a pag. 42 «**3. Sul primo quesito proposto dal ^{Controparte_2}** - «Con il primo quesito **CP_2** e **CP_3** hanno chiesto al Collegio di accertare e dichiarare «*in via preliminare, se tutti gli atti posti in essere da ^{Parte_6} nel corso dell'esecuzione dell'Appalto fossero o meno opponibili alle imprese facenti parte del ^{Contr}* mentre, con i propri quesiti, **CP_1** ha chiesto la reiezione dei quesiti da 1 a 9 formulati da parte attrice».

- a pag. 46 «... si deve ritenere che le Imprese riunite nel costituire **Pt_6** abbiano inteso dare applicazione al modulo ampiamente collaudato nel settore lavori (di cui pure, parzialmente, partecipa l'appalto *de quo*) e – all'epoca – disciplinato dall'art. 96 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ai sensi del quale «1. *Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V,*




capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori»

- a pag. 47 «È significativa anche la composizione di **Pt_6** cui hanno partecipato, con l'accordo di tutti, le cooperative consorziate **CP_12** e **Pt_10** (poi **CP_3** e poi **Parte_2**) e non il **CP_2** (prima ^{Contr} e poi **CP_2**). Dunque, hanno partecipato le società "esecutrici" e non il **CP_2**, cui esse fanno capo e che, viceversa, ha mantenuto solo il ruolo di mandante nel raggruppamento temporaneo di imprese».

- a pagg. 47 e s. «Dalle considerazioni appena svolte, si deduce che il subentro di **Pt_6** nell'esecuzione dell'appalto *de quo* non ha minimamente toccato la titolarità del contratto, che è sempre rimasta in capo alle Imprese temporaneamente riunite e queste ultime non si sono mai "dissolte" a seguito del subentro di **Pt_6** ... non si può condividere l'affermazione che vi sia stato un "consapevole e pacifico trasferimento delle prerogative decisionali dal RTI a **Pt_6** (mem. replica Siram, pag. 6). Tale trasferimento non si evince dagli atti pertinenti, i quali in ogni caso devono essere interpretati (in caso di espressioni ritenute ambigue) in senso conforme all'istituto dell'art. 96 del d.p.r. 554/1999 ... che ... esclude ogni (del resto illecita) cessione del contratto. In conclusione, si deve, in linea di principio, ritenere che tutti gli atti negoziali posti in essere da **Pt_6** nel corso dell'appalto non potessero essere opposti alle Imprese temporaneamente riunite, rimaste sempre titolari del contratto di appalto e uniche legittimate - nei tempi con le modalità previste dal contratto di mandato e dal *Raggruppamento temporaneo di Imprese* - a decidere e disporre in ordine ad esso. Il che non esclude, ovviamente, l'opponibilità di singoli atti ai singoli componenti dell'ATI (o alle loro società operative), ove risulti che tali atti siano stati comunque autorizzati o accettati da questi ultimi (o dalle loro società operative), ovvero siano comunque per essi vincolanti. L'accoglimento del primo quesito formulato da **CP_2** comporta la reiezione del contro-quesito formulato da **CP_1** con l'atto datato 29 marzo 2021 *sub* lett. c)»

II) Stante l'espresso accoglimento del primo quesito formulato da **Controparte_2**, con conseguente reiezione del contro-quesito formulato da **CP_1**, il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non configurandosi una situazione di soccombenza di parte attrice in relazione a detto quesito ed essendo la censura diretta a ottenere una correzione della motivazione (v. Cass. 19327/2024 citata *infra*).

4) QUARTO MOTIVO (pagg. 40 – 42) – L'attrice assume che il lodo impugnato sia contraddittorio nella parte in cui, rispondendo al quesito n. 2, da un lato, ha affermato che **CP_1**, per il tramite di **Pt_6** compiendo atti esorbitanti il mandato conferitole dalle



imprese consorziate, ha posto in essere una grave violazione del mandato, e, dall'altro, non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno per inadempimento, ponendo così le due statuizioni non solo in contraddizione tra loro ma anche in contraddizione con quanto affermato dagli arbitri in ordine al quesito n. 1.


Ne deriverebbe, ad avviso di **CP_2**, l'ulteriore dimostrazione della parziale nullità della risposta al quesito n. 1.

La **CP_14**.

I) Non sussiste la lamentata nullità, sotto il profilo, pare di intendere, della contraddittorietà ex art. 829 n. 4 c.p.c., in quanto non ogni inadempimento comporta di per sé un danno, la cui sussistenza deve essere provata, unitamente al nesso causale, dal creditore, che invece può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. V. da ultimo: "Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. Sez. 3, 13/02/2025, n. 3689, Rv. 673800 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 – 01; Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 Rv. 600903 – 01; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760, Rv. 670936 - 02). Quanto detto esclude qualsiasi contraddittorietà, che peraltro può essere fatta valere solo qualora sia assolutamente impossibile ricostruire l'iter logico che sorregge la decisione (Cass. 2747/2021 citata con riferimento al sesto motivo).

II) In ogni caso, si legge a pag. 49 del lodo impugnato: «... il Collegio ritiene che l'aver la ^{Contr}mandataria consentito che la società consortile Micenes s.c.a r.l. svolgesse attività negoziale di competenza delle Imprese riunite – quali la sottoscrizione di atti negoziali con Regione Liguria e/o con le ssl impegnativi per Imprese temporaneamente riunite – abbia costituito una grave violazione del mandato conferito dalle mandanti e atto esorbitante il mandato stesso (non nel senso che non fosse di competenza di ^{Contr} ma nel senso che non potesse trasferirla a **Pt_6**. L'accoglimento del secondo quesito formulato da **CP_2** comporta, evidentemente, la reiezione del controquesito formulato da **CP_1** con l'atto datato 29 marzo 2021 *sub.* lettera c). Quanto alle conseguenze di tale assetto, si dirà nel prosieguo».

III) È pertanto evidente che il Collegio Arbitrale ha ritenuto sussistente l'inadempimento e peraltro ha rinviato al prosieguo la valutazione delle conseguenze risarcitorie, con distinta motivazione (oggetto del quinto motivo).



IV) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo ravvisabile la soccombenza di parte attrice in relazione al capo del lodo impugnato. A prescindere da ogni considerazione sui limiti entro i quali la contraddittorietà interna della motivazione può essere dedotta (v. Cass. 2747/2021 citata al punto VII del Sesto Motivo).

5) QUINTO MOTIVO (pagg. 42 – 46) - L'attrice impugna il capo 5 del lodo, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha ritenuto «*inconcludente in punto di esiti risarcitori*» il quesito n. 3 con il quale **CP_2** aveva chiesto di accertare e dichiarare che il consenso prestato da parte di ^{Contr} e GEFI (poi riunitesi in **CP_1**) alle modifiche di cui all'atto aggiuntivo al capitolato speciale, in carenza di accordo con ^{Contr} (il cui ramo di azienda è stato poi affittato a **CP_2**), rappresenta un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal regolamento di ^{Contr}

L'attrice si duole del fatto che il Collegio – pur riconoscendo l'inadempimento del mandato (motivato dalla circostanza che le modifiche di cui all'atto aggiuntivo del capitolato speciale andavano approvate all'unanimità da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento) – ha escluso il riconoscimento al risarcimento del danno per omessa domanda, nonostante la pretesa risarcitoria fosse stata formulata attraverso i quesiti n. 4 e 10b), strettamente collegati al quesito n. 3.

CP_2, invero, assume che i predetti quesiti siano accomunati dal fatto che, al pari del quesito n. 3, «*concernono proprio una modifica apportata al contratto originario (l'inclusione ex novo di una struttura "minore" nel perimetro dell'appalto) dal predetto atto aggiuntivo prima e dal protocollo di esecuzione poi (cfr. doc. 13) e la corretta interpretazione di un allegato dell'atto aggiuntivo (quello che fissa l'incidenza del vettore energetico nella determinazione del corrispettivo)*» (cfr. pagg. 45 e 46 dell'atto di citazione di **CP_2**).

INTEGRA, quindi, chiede che il lodo venga emendato nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che non sia stata avanzata alcuna domanda risarcitoria.

LA CORTE OSSERVA.

I) Nel lodo si legge (pag. 52): «... il Collegio accoglie il terzo quesito formulato da **CP_2**, respinge il controquesito formulato da **CP_1** con l'atto datato 29 marzo 2021 *sub. lett. c)* e, per l'effetto, ritiene che il consenso prestato da ^{Contr} Gefi (ora **CP_1**) alle modifiche di cui all'atto aggiuntivo al capitolato speciale stipulato il 29 luglio 2008, in carenza di accordo con la mandante ^{Contr} e/o di successiva ratifica, costituisca inadempimento della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal regolamento di ^{Contr} costituisca atto esorbitante dal mandato conferito. Si deve peraltro rilevare, come sottolineato da



CP_1 (comparsa conclusionale, pag. 63), che il presente quesito risulta “*inconcludente in punto di esiti risarcitori*”. Infatti non è stata proposta alcuna domanda di risarcimento dei danni scaturente dalla applicazione dell'atto aggiuntivo qui preso in considerazione. Anzi una precisa domanda risarcitoria (quella sub 10 b) si basa, come si vedrà, non sull'indebita applicazione, bensì su un'asserita mancata applicazione di detto atto aggiuntivo e, in particolare, della disciplina che, secondo **CP_2**, avrebbe imposto una maggiore remunerazione dei vettori energetici (art. 7 e allegato 3 dell'atto aggiuntivo)».


II) Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la riportata motivazione, nella quale viene posto in evidenza che – sulla base delle allegazioni della attuale parte attrice – non è ravvisabile alcun profilo risarcitorio ricollegabile al rilevato inadempimento.

III) In ogni caso il motivo è pure infondato nel merito in quanto, se nessun profilo risarcitorio è ricollegato dalla stessa parte attrice al rilevato inadempimento, è chiaro che non avrebbe avuto senso svolgere accertamenti in ordine ad eventuali danni che sono incompatibili con le allegazioni della parte che richiede l'accertamento.

IV) Del resto, parte attrice si limita a far riferimento al quesito 10b, senza censurare la decisione arbitrale nella parte in cui sottolinea che la domanda risarcitoria, così come concretamente formulata dalla parte, non è congruente rispetto al profilo di inadempimento dedotto, proprio in quanto, mentre l'inadempimento consiste nel compimento di atto esorbitante dal mandato ricevuto – “consenso prestato da ^{Contr} e Gefi (ora **CP_1** alle modifiche di cui all'atto aggiuntivo al capitolato speciale stipulato il 29 luglio 2008, in carenza di accordo con la mandante ^{Contr} e/o di successiva ratifica” - il danno di cui viene richiesto il risarcimento è correlato non all'indebita applicazione dell'atto aggiuntivo, ma alla mancata applicazione dell'atto medesimo..

6) SESTO MOTIVO – «1. La nullità – ex art. 829, comma 2 c.p.c. - del **Pt_9** per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 11 D.lgs. 157/1995, 96 DPR 554/1999, 1710,1711, 1218, 1362 c.c.) in relazione al rigetto del quesito n. 4 e 10 a. 2. Contraddittorietà - ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. - del capo 1 e 2 del dispositivo rispetto al capo 8 dello stesso dispositivo» (pagg. 46 – 56) – Parte attrice lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1710, 1711 e 1218 c.c. nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato che **CP_2** non ha allegato né tantomeno provato quale sarebbe stata la condotta che **CP_1**, per il tramite della mandataria **Pt_6** avrebbe dovuto tenere per evitare il danno che la stessa **CP_2**, quale mandante, sosteneva di aver subito.

Parte attrice, in particolare, impugna il rigetto del quarto quesito, con il quale veniva chiesto agli arbitri di accertare e dichiarare «*se il consenso prestato dai membri del*



comitato tecnico di *Parte_7* e/o da *Contr* e *Con Co* (ora *CP_1* al declassamento dell'ospedale di Chiavari a "struttura minore" in data 13 ottobre 2008, in carenza di accordo con la mandante *Contr* e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di *Contr* e, ancora, se detto consenso costituisca o meno, atto esorbitante dal mandato conferito con l'atto costitutivo di *Contr* .

Parte attrice, innanzitutto, ribadisce che tutti gli atti negoziali posti da *Pt_6* in violazione del mandato conferitole non sono opponibili né alle imprese temporaneamente riunite né, tantomeno, alle loro "società operative".

Parte attrice, quindi, deduce che l'atto di inserimento dell'ospedale di Chiavari nel novero delle c.d. "strutture ospedaliere minori" non poteva essere convenuto o comunque sottoscritto da *Pt_6* «per la semplice ragione che esso, per evidenti ragioni logiche, si atteggiava in un atto modificativo di quel contratto [il contratto di appalto stipulato con Regione Liguria, n.d.r.] di cui *Pt_6* non era affatto titolare – essendo dello stesso contitolari tutte le Imprese temporaneamente riunite – e che, quindi, non poteva affatto modificare» (cfr. pag. 47 dell'atto di citazione di *CP_2*).

Parte attrice, inoltre, sostiene che, rispetto alla specifica questione posta con il quesito n. 4, sia irrilevante l'argomento speso dal Collegio arbitrale secondo cui la struttura di Chiavari era stata declassata in "struttura minore" sin da prima della stipulazione del contratto di appalto, giacché ciò che contava ai fini contrattuali era la circostanza che la struttura di Chiavari (e, in particolare, la struttura di salute mentale) manteneva la consistenza architettonica e volumetrica dell'ospedale, con la conseguenza che la stessa non poteva essere classificata come minore senza un preciso accordo con *CP_2* , chiamata a rendere i servizi contrattualmente previsti proprio in quella struttura. L'attrice, quindi, denuncia l'inadempimento di *CP_1* per aver «affidato ad un soggetto privo del relativo potere ossia *Pt_6* il compito di sottoscrivere un protocollo che, collocando l'ex ospedale di Chiavari nel novero delle strutture minori, ha determinato anche il livello tariffario delle prestazioni, in evidente danno di chi quell'ex ospedale aveva in carico (ossia *CP_3* [società consorziata in *CP_2* , n.d.r.]» (cfr. pag. 53 dell'atto di citazione).

Parte attrice, pertanto, sostiene che sia evidente quale avrebbe dovuto essere il comportamento di *CP_1* : «non avrebbe dovuto consentire che *Pt_6* sottoscrivesse un atto negoziale mediante il quale veniva definito il livello di remunerazione delle prestazioni eseguite da *CP_3* nell'ex ospedale di Chiavari, precludendo definitivamente al



CCC e a CP_3 di rivendicare una remunerazione adeguata all'entità delle prestazioni rese» (cfr., di nuovo, pag. 53 dell'atto di citazione).

Parte attrice, infine, censura l'affermazione della maggioranza degli arbitri, secondo cui «in base all'originario assetto contrattuale l'ex ospedale di Chiavari non poteva che rientrare – tenuto conto del tenore delle pattuizioni – tra le strutture minori» (cfr. pag. 59 del lodo).

L'attrice denuncia l'erroneità di tale affermazione lamentando la violazione dei criteri di interpretazione letterale del contratto, poiché già dal tenore letterale del capitolato originario emergerebbe con chiarezza che la struttura di Chiavari non era compresa nell'elenco delle "strutture minori". Ciò, inoltre, sarebbe confermato anche dal dato che nella nuova gara di appalto bandita nel 2019 dalla Regione Liguria il presidio di Chiavari è classificato come "ospedale" e non come "struttura minore".


Parte attrice, infine, conclude la censura evidenziando che CP_1, per il tramite di Pt_6 nell'acconsentire al declassamento della struttura di Chiavari, ha ecceduto i limiti del mandato conferitole da CP_2, cagionandole così un danno meritevole di ristoro. INTEGRA, quindi, in via rescissoria, chiede l'accoglimento del quesito n. 10a) e, per l'effetto, la condanna di CP_1 al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 4.478.187,40.

LA CORTE OSSERVA.

l) Si legge nel lodo impugnato:

- a pag. 53: «Con il **quarto quesito** il CP_2 integra ha chiesto al Collegio di accertare e dichiarare "se il consenso prestato dai membri del comitato tecnico di Parte_7 e/o da Contr e Con Co (ora CP_1 al declassamento dell'ospedale di Chiavari a "struttura minore" in data 13 ottobre 2008, in carenza di accordo con la mandante Contr e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o al regolamento di Contr, ancora, se detto consenso costituisca o meno, atto esorbitante dal mandato conferito con l'atto costitutivo di Contr. Va rilevato che tale quesito si collega a quello indicato con il n. 10.a dello stesso Controparte_2, con il quale si chiede la condanna di CP_1 al pagamento di € 4.478.187,40, oltre IVA, "per illegittimo declassamento a struttura minore dell'Ospedale di Chiavari". Dunque, a differenza dei primi quesiti già trattati, quest'ultimo presenta una precisa implicazione di ordine risarcitorio».

- a pag. 57 «La difesa di CP_15 dunque dà atto di essersi onerata di prospettare, tra le tante astrattamente possibili, quali modalità di comportamento il debitore della prestazione avrebbe dovuto effettivamente adottare nel caso specifico; ma al di là




dell'enunciazione del principio di diritto, ... , occorre verificare se risulti effettivamente in atti la specifica e adeguata allegazione delle suddette “modalità di comportamento”, perché se nella prospettazione di parte attrice il presupposto della responsabilità che si vuole imputare al mandatario è un inadempimento rispetto al mandato cui si voglia attribuire efficacia causale di determinazione del danno lamentato, è onere del richiedente affermare e dimostrare quale diverso comportamento sarebbe stato dovuto, da un lato, e, dall'altro, in che termini e per quali ragioni sarebbe stato idoneo ad evitare tale danno. Nulla in atti risulta a riguardo allegato, né tantomeno dimostrato. Il che rende la domanda inaccoglibile».

- a pag. 58 «In tale contesto il compito posto al Collegio è dunque quello di stabilire se **CP_1** abbia o meno diligentemente svolto il proprio ruolo di mandataria, in occasione di detto inquadramento tra le strutture minori».

- a pagg. 59 e s. «Date queste circostanze considerato il comportamento di **CP_3** (nonché il silenzio del **Controparte_2** in proposito), reputa il Collegio che non si possa addebitare a **CP_1** un comportamento negligente, né il pregiudizio del mancato inquadramento dell'ex Ospedale di Chiavari nelle strutture maggiori. Infatti, a prescindere dalla sequenza temporale degli eventi, in base all'originario assetto contrattuale l'ex Ospedale di Chiavari non poteva che rientrare - tenuto conto del tenore delle pattuizioni - tra le strutture minori. E la Regione avrebbe ben potuto rafforzare tale interpretazione con “*il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto*” (art. 1362, c. 2, c.c.), che, come si è visto, per molti anni ha consentito l'applicazione del regime dei corrispettivi proprio di detto inquadramento tra le strutture minori, senza contestazione alcuna. Con la conseguenza che un'eventuale opposizione di C.C.C., prima, e un eventuale contenzioso di **CP_1**, dopo, per ottenere un diverso inquadramento non avrebbero ottenuto, verosimilmente, esito diverso.

Vero è che l'ex Ospedale di Chiavari non figurava nell'originario elenco delle strutture minori, così come non rientrava in quello delle strutture ospedaliere. Ma quest'ultimo costituiva un elenco “chiuso”, mentre il primo risultava una categoria residuale dal contenuto variabile (art. 7, u.c. dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale) come pure si è visto: sicché, essendo indiscusso che l'ex Ospedale di Chiavari rientrasse nel perimetro complessivo del contratto, lo stesso non poteva che rientrare anche in detta categoria residuale, indipendentemente dalle caratteristiche strutturali dello stesso.

In altri termini, l'inquadramento dell'ex Ospedale nell'elenco nominativo delle strutture ospedaliere (anziché nelle strutture minori) avrebbe comportato una modifica dell'assetto



contrattuale. Il che non pare consentito, dato il già richiamato divieto di rinegoziazione, che presidia tutti i contratti stipulati con le amministrazioni (tanto più a seguito di gara).


La diversa prospettazione del *Controparte_2* ... presupporrebbe che il contratto con la Regione prevedesse una clausola flessibile bidirezionale (sia per le strutture minori, sia per quelle maggiori). Poiché peraltro non è questo l'assetto contrattuale in questione, le domande in rubrica non possono che essere respinte.

Né in senso contrario si può trarre argomento dalla circostanza che in una nuova gara (che non pare poi espletata) l'Ospedale di Chiavari è stato inserito tra le strutture sanitarie ordinarie (comparsa conclusionale *CP_2* e doc. 57 *CP_2*). Proprio tale inserimento dimostra, *a contrariis*, che nell'appalto di cui è causa dovesse viceversa essere considerato - convenzionalmente - struttura minore».

II) Secondo parte attrice:

a) sotto il profilo della violazione dell'art. 829 n. 4: «Come rilevato dall'Arbitro dissenziente, la maggioranza del Collegio incorre in una insanabile contraddizione dovuta ad una errata e falsa applicazione della norma di diritto allorché – dopo aver accolto il primo quesito e – in accoglimento del secondo - aver affermato (pag. 49 del lodo sottoscritto dalla maggioranza del Collegio) che “il Collegio ritiene che l'aver la *Contr* andataria consentito che la società consortile *Controparte_11* svolgesse attività negoziale di competenza delle Imprese riunite – quali la sottoscrizione di atti negoziali con Regione Liguria e/o con le ssl impegnativi per Imprese temporaneamente riunite - abbia costituito una grave violazione del mandato conferito dalle mandanti e atto esorbitante il mandato stesso (non nel senso che non fosse di competenza di *Contr* ma nel senso che non potesse trasferirla a *Pt_6*”, il Collegio afferma che “Peraltro in questo caso vi è da dubitare della incompetenza di *Pt_6* dato che il ‘protocollo di esecuzione’ attiene (ex art. 3.1, c. 3, dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale) alla ‘definizione degli aspetti tecnico-esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste da questo capitolato e dall'offerta dell'assuntore’. Dunque riguarda proprio la fase di esecuzione dell'appalto, per la gestione della quale è stata istituita *Pt_6* (così lodo della maggioranza del Collegio, pagg. 53-54)”» (pagg. 46 – 47 impugnazione).

b) sotto il profilo della violazione dell'art. 829 comma 2: «È quindi evidente quale avrebbe dovuto essere il comportamento di *CP_1* : non avrebbe dovuto consentire che *Pt_6* sottoscrivesse un atto negoziale mediante il quale veniva definito il livello di remunerazione delle prestazioni eseguite da *CP_3* nell'ex ospedale di Chiavari, precludendo definitivamente al CCC e a *CP_3* di rivendicare una remunerazione




adeguata all'entità delle prestazioni rese» (pag. 53 impugnazione) «Anche in questo caso il principio di diritto obliterato dalla maggioranza del Collegio è il medesimo riportato a pag. 32 della presente trattazione secondo cui la consorziata non può disporre dei diritti e delle facoltà derivanti dal rapporto negoziale con la committente pubblica, oltre che di quello secondo cui il mandatario deve attenersi al mandato ricevuto senza eccederne i limiti dovendo, in difetto o in carenza di successiva ratifica del suo operato, essere chiamato a rispondere del danno cagionato al mandante» (pag. 56 impugnazione)

III) Quanto alla dedotta violazione sub a), si legge nel lodo impugnato (a pag. 53): «In relazione al quesito ora in esame, il *Controparte_2* e *CP_3* hanno - preliminarmente - affermato che tutte le decisioni assunte in sede consortile non sono opponibili alla mandante *Controparte_2* e sottolineato che nell'ambito di tali decisioni si colloca quella assunta il 13 ottobre 2008 (doc. 12, *CP_2*), con la quale - in sede di una riunione con la Regione Liguria - *Pt_6* avrebbe concordato di inserire l'Ospedale di Chiavari nell'ambito delle c.d. *strutture minori*. Per le medesime ragioni non risulterebbe opponibile il "Protocollo di esecuzione" stipulato in data 23 dicembre 2008 da *Pt_6* e dalla ASL n. 4, che inquadra il "Distretto di Chiavari" tra le strutture minori».

IV) È ben vero che il Collegio afferma (pag. 53): «Peraltro in questo caso vi è da dubitare della incompetenza di *Pt_6* dato che "il protocollo di esecuzione" attiene (ex art. 3.1, c. 3, dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale) alla "definizione degli aspetti tecnico-esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste da questo capitolato e dall'offerta dell'assuntore". Dunque riguarda proprio la fase di esecuzione dell'appalto, per la gestione della quale è stata istituita *Pt_6* .


V) Tuttavia, subito dopo precisa (pag. 53): «In ogni caso la risposta ai quesiti in oggetto dipende dalla sussistenza o meno del dedotto declassamento e dalla responsabilità del mandatario per averlo concordato (o per aver consentito o non aver impedito che *Pt_6* lo concordasse)».

VI) È pertanto evidente che quella che viene prospettata come contraddittorietà del *Pt_9* è un mero *obiter dictum* (posto che il Collegio "in ogni caso" procede alla verifica del dedotto inadempimento) in relazione al quale difetta l'interesse ad impugnare: "In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione" (Cass. Sez. 5, 24/01/2025, n. 1770, Rv. 673817 - 01). Ciò discende dalla considerazione che "Il giudicato si forma, oltre



che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante" (Cass. Sez. 1, 08/02/2019, n. 3793, Rv. 652552 - 01). Quindi il principio affermato vale non solo in sede di legittimità, ma per qualsiasi genere di impugnazione. In ogni caso, quanto alla dedotta contraddittorietà interna della motivazione, si veda subito in appresso entro quali limiti siffatta contraddittorietà è deducibile.

VII) Quanto alla dedotta contraddittorietà del "capo e 2 del dispositivo rispetto al capo 8 dello stesso dispositivo", si ricorda che "In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cass. Sez. 1, 05/02/2021, n. 2747, Rv. 660561 - 02). In motivazione, viene chiarito che "Non rientra in questi ristretti limiti l'inconsistenza della motivazione ...". Da questo punto di vista, sembrerebbe che con il presente motivo parte attrice intenda far valere una contraddittorietà interna della motivazione, in quanto tale non deducibile quale nullità ai sensi dell'art. 829 comma 4 c.p.c. se non nei ristretti limiti evidenziati, *ictu oculi* non ricorrenti nella fattispecie, essendo, tra l'altro, la contraddizione riferita a un mero "obiter dictum". L'intento di far valere, inammissibilmente, detta contraddittorietà interna della motivazione si desume da quanto argomentato a pagg. 46 – 47 dell'impugnazione e riportato sopra sub II – a), laddove si denuncia la contraddizione tra la ritenuta violazione del mandato commessa da Pt_6 in riferimento al compimento di atto esorbitante dai limiti del mandato e il dubbio esternato circa la possibile inclusione di tale atto nella competenza di Pt_6 (dubbio per quanto detto sopra costituente un mero "obiter dictum"). Se, invece, si ha riguardo al modo




in cui è rubricato il motivo in esame, non è configurabile, a priori, la contraddittorietà tra i capi 1 e 2 [«1) respinge l'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del *Controparte_10* in relazione a tutte le domande proposte nella presente procedura arbitrale; 2) respinge l'eccezione di inammissibilità dei quesiti e delle domande proposte dal *Controparte_10* “nell'interesse della consorziata *CP_3* ”»] e il capo 8 [«8) respinge la domanda relativa al quesito 8 e la correlata domanda risarcitoria, di cui al quesito 10 b) proposti dal *Controparte_2* »]. Infatti, i primi due capi sono attinenti a questioni preliminari di rito, decise nel senso di ritenere ammissibili le domande proposte da *Controparte_2* ; valutazione di ammissibilità in rito, che ovviamente lascia impregiudicata (e non può entrare in conflitto con) qualsiasi decisione possa essere assunta sul merito delle domande medesime, che sia di accoglimento oppure di rigetto, nel caso specifico la decisione di rigetto di cui al capo 8.

VII) Quanto alla dedotta violazione sub b), avuto riguardo al tenore della motivazione sopra riportata, appare evidente che non sussiste la lamentata violazione in quanto il Collegio ha ritenuto che il c.d. “declassamento” dell'Ospedale di Chiavari fosse una decisione della PA sulla quale non poteva incidere in alcun modo *Pt_6* , donde l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla medesima.

VIII) Quello che in realtà parte attrice richiede – pur prospettando una violazione di legge - è una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede alla luce di quanto stabilito dalla Giurisprudenza citata con riferimento al primo motivo di impugnazione (Cass. Sez. 2, 16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01). V. anche Cass. Sez. 1, 23/09/2022, n. 27954, Rv. 665693 – 01: “La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”.

7) SETTIMO MOTIVO – «Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 96 e 208 DPR 554/1999, 1710,1711, 1218 c.c.) in relazione al rigetto del quesito n. 5 e 9» (pagg. 58 – 59).

L'attrice censura la declaratoria di inammissibilità dei quesiti nn. 5 e 9, erroneamente fondata sulla carenza di interesse ad agire.




Con riguardo al quesito n. 5 (con il quale si chiedeva al Collegio di accertare se *“l’approvazione del documento denominato “Riorganizzazione Modello Operativo di Pt_6 sia stata adottata in conformità a quanto previsto all’art. 19 del regolamento di R.T.I.”*), CP_2 denuncia l’erroneità del lodo nella parte in cui il Collegio ritiene che *«non risulta dedotto, né precisato, in che modo e in quali circostanze detta modalità organizzativa avrebbe conculcato la facoltà del CP_2 nell’ambito del Raggruppamento»* (cfr. pag. 61 del lodo). L’attrice sostiene che le circostanze siano molto chiare: il documento approvato da Pt_6 avrebbe modificato il regolamento di Contr sostituendolo con un modello ove il ruolo e la funzione di CP_2 veniva obliterato in favore delle consorziate di CP_1. INTEGRA, quindi, chiede l’accoglimento del quesito n. 5.

Quanto al quesito n. 9 (con il quale si chiedeva di accertare se il rilascio dei certificati di regolare esecuzione da parte di Pt_6 in luogo delle strutture sanitarie Pt_4 e Pt_5 costituisca un inadempimento alle obbligazioni derivante dal mandato o dal regolamento di RTI), l’attrice lamenta l’erroneità del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto che la questione del rilascio dei certificati di regolare esecuzione dei servizi appaltati *«attiene, tipicamente, alla fase esecutiva dell’appalto, di competenza specifica di Pt_6»* (cfr. pag. 61 del lodo). INTEGRA deduce che il rilascio dei certificati spetta soltanto alla stazione appaltante e che CP_1 aveva l’onere di verificare che gli stessi venissero correttamente rilasciati. L’attrice, quindi, si duole dell’errata applicazione delle norme che regolano l’inadempimento dell’obbligazione del mandatario, assumendo che *«il profilo di inadempimento di CP_1 al mandato è agevolmente ravvisabile nella omessa cura a che i certificati di regolare esecuzione fossero emessi da chi ne avesse il potere»* (cfr. pag. 59 dell’atto di citazione). CP_2, pertanto, chiede la riforma del lodo, anche qualora da tale inadempimento non derivasse alcun danno risarcibile.

LA CORTE OSSERVA.

l) Si legge nel lodo impugnato (pagg. 60 – 62): *«Con il quinto quesito il Controparte_2 ha chiesto al Collegio di accertare e dichiarare «se l’approvazione del documento denominato “Riorganizzazione Modello Operativo di Pt_6”, in carenza di accordo con la mandante Contr e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di RTI ed, ancora, se l’approvazione di detto documento sia stata adottata in conformità a quanto previsto all’art. 19 del regolamento di RTI».* Osserva il Collegio che effettivamente il nuovo modello organizzativo Micenes risulta modificativo del detto



Regolamento, soprattutto là dove dispone la riunione dei due comitati, previsti rispettivamente negli artt. 7 e 8 del Regolamento stesso (doc. 14 *CP_2*): sicché non sarebbe stata sufficiente la maggioranza dell'art. 8 dello stesso, ma l'unanimità richiesta dall'art. 19 già richiamato. Tuttavia la relativa domanda appare inammissibile, per carenza di interesse ad agire, non essendo provata - né dedotta - la lesività di detto nuovo modello organizzativo. In altri termini, non risulta dedotto, né precisato, in che modo e in quali circostanze detta modalità organizzativa avrebbe conculcato le facoltà del *CP_2* nell'ambito del Raggruppamento. Inoltre, nonostante che con il 10° quesito (su cui si tornerà) il *Controparte_2* richieda il risarcimento dei danni "in caso di risposta positiva a tutti o ad alcuni dei quesiti posti da 2 a 9", nella specie manca (e comunque non è dedotto) alcun nesso tra la configurazione del nuovo "modello Micones" e le richieste di danni esplicitate poi nei punti a. b. e c. dello stesso quesito 10.

Analoghe considerazioni valgono per il nono quesito. Con il **nono quesito** il *CP_2* [...] ha chiesto al Collegio di accertare e dichiarare se il rilascio dei certificati di regolare esecuzione da parte di *Controparte_11* in luogo delle strutture sanitarie *Pt_4* e *Pt_5* (ovvero di *Parte_1*) costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di RTI. ... Osserva il Collegio che la questione del rilascio dei certificati in parola attiene, tipicamente, alla fase esecutiva dell'appalto, di competenza specifica di *Pt_6* (come si è visto a proposito del primo quesito). Essa, inoltre, non pare coinvolgere i compiti della mandataria, una volta che, appunto, *Pt_6* è subentrata nell'esecuzione del contratto. Peraltro il quesito, così come formulato, non evidenzia in alcun modo quali eventuali conseguenze negative sarebbero derivate dalle vicende indicate, di cui si dubita la correttezza (rilascio dei certificati da parte di *Pt_6* che li aveva ricevuti dalle *Parte*). Appare dunque evidente che non vi è alcun interesse rappresentato dall'attrice a supportare l'accertamento richiesto, come è dimostrato anche dall'assenza di alcuna pretesa risarcitoria collegabile a dette circostanze (anche a questo proposito *CP_1* parla di "domanda inconcludente sul piano del danno patrimoniale" (comp. concl. pag. 61). In ogni caso è bene ricordare che la consegna dei certificati di regolare esecuzione è atto dovuto da parte della committente e quindi, nella eventualità che non fosse corretto il rilascio degli stessi a *Pt_6* (doc. 48 e 49 *CP_2*), si tratterebbe comunque di un inadempimento principalmente addebitabile alla Committente. Né si possono genericamente addebitare a *Pt_6* (e a *CP_1*, che si è fatta sostituire) delle irregolarità nella presa in consegna dei certificati e nella predisposizione di altrettanti certificati, dato




che non è allegata alcuna limitazione o inidoneità di questi ultimi, così come in realtà pervenuti alla stessa *CP_3* ad opera di *Pt_6* (doc. 55 *CP_1*)».

II) Con riferimento al quinto quesito, secondo parte attrice: «Mentre con riguardo al quesito quinto si può concordare sul fatto che pur essendo stata la modifica in questione approvata a maggioranza e non all'unanimità (e, quindi, in modo illegittimo) la stessa modifica non sarebbe portatrice di conseguenze risarcitorie, ciò che non si ritiene corrispondente al canone di diritto più volte richiamato circa l'inadempimento del mandato e le relative conseguenze è l'affermazione della maggioranza del Collegio secondo cui non risulterebbe dedotto "in che modo e in quali circostanze detta modalità organizzativa avrebbe conculcato le facoltà del *CP_2* nell'ambito del Raggruppamento.". La risposta è ovvia: il documento ha modificato il regolamento di RTI, ovvero l'unico modello organizzativo legittimamente applicabile alle imprese raggruppate, sostituendolo con un modello ove il ruolo e la funzione di *Controparte_2* veniva obliterato in favore delle sue consorziate. Il Lodo, pertanto, andrà riformato sul punto accogliendosi il quesito n. 5».

III) La censura è inammissibile per difetto di interesse: è chiaro che, nel momento in cui parte attrice riconosce espressamente che l'allegato inadempimento è del tutto privo di conseguenze risarcitorie, ne consegue che l'accertamento dell'asserito inadempimento non risponde a un apprezzabile interesse di parte attrice: "Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte" (Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 02).

IV) Con riferimento al nono quesito, secondo parte attrice: «L'art. 208 DPR 554/1999 al comma 1 così dispone: "Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.". La maggioranza del Collegio ha, quindi, affermato che "la consegna dei certificati di regolare esecuzione è atto dovuto da parte della committente e quindi, nella eventualità che non fosse corretto il rilascio degli stessi a *Pt_6* (doc. 48 e 49 *CP_2*), si tratterebbe comunque di un inadempimento principalmente addebitabile alla Committente» (così lodo della maggioranza del Collegio, pag. 62). Nonostante il fatto che tale affermazione sia corretta, essa non scrimina la condotta di *CP_1* e non ne elide la responsabilità. Infatti, precisato che i certificati di corretta esecuzione dei lavori sono quelli che rilevano ai fini della



qualificazione dell'impresa, compito della mandataria sarebbe stato quello di curare la corretta emissione di tali certificati, atteso che quelli provenienti da **Pt_6** non hanno alcuna rilevanza. Ne deriva che il profilo di inadempimento di **CP_1** al mandato è agevolmente ravvisabile nella omessa cura a che i certificati di regolare esecuzione fossero emessi da chi ne avesse il potere. Anche in questo caso la maggioranza del Collegio ha fatto una applicazione errata e perplessa della norma che regola l'inadempimento dell'obbligazione del mandatario. Il Lodo, pertanto, dovrà essere riformato sul punto accogliendosi anche il quesito n. 9 e ciò anche se a tale specifico inadempimento non consegue alcun danno risarcibile».

V) Si legge nel lodo impugnato, alle pagg. 61 – 62, sopra riportate a) che “la questione del rilascio dei certificati in parola attiene, tipicamente, alla fase esecutiva dell'appalto, di competenza specifica di **Pt_6**”; b) che tale questione “non pare coinvolgere i compiti della mandataria, una volta che, appunto, **Pt_6** è subentrata nell'esecuzione del contratto”; c) che “il quesito ... non evidenzia in alcun modo quali eventuali conseguenze negative sarebbero derivate dalle vicende indicate ... (rilascio dei certificati da parte di **Pt_6** che li aveva ricevuti dalle *Parte*”; d) che “non vi è alcun interesse rappresentato dall'attrice a supportare l'accertamento richiesto, come è dimostrato anche dall'assenza di alcuna pretesa risarcitoria collegabili a dette circostanze”; e) che “la consegna dei certificati di regolare esecuzione è atto dovuto da parte della committente e quindi, nella eventualità che non fosse corretto il rilascio degli stessi a **Pt_6** (doc. 48 e 49 **CP_2**), si tratterebbe comunque di un inadempimento principalmente addebitabile alla Committente”; f) che non “si possono genericamente addebitare a **Pt_6** (e a **CP_1** che si è fatta sostituire) delle irregolarità nella presa in consegna dei certificati e nella predisposizione di altrettanti certificati, dato che non è allegata alcuna limitazione o inidoneità di questi ultimi, così come in realtà pervenuti alla stessa **CP_3** ad opera di **Pt_6**”.

VI) La censura è palesemente infondata, al limite dell'inammissibilità, laddove la stessa parte attrice argomenta nel senso che «il profilo di inadempimento di **CP_1** al mandato è agevolmente ravvisabile nella omessa cura a che i certificati di regolare esecuzione fossero emessi da chi ne avesse il potere» (pag. 59 impugnazione), in tal modo prospettando che **CP_1** dovrebbe essere chiamata a rispondere di un fatto altrui, senza che neppure sia chiarito in qual modo avrebbe dovuto agire **CP_1** al fine indicato, né quali sarebbero le conseguenze risarcitorie di tale asserito inadempimento. In ogni caso, pur prospettando la violazione di legge, parte attrice richiede inammissibilmente la




rivalutazione delle circostanze di fatto poste dagli arbitri a fondamento della decisione assunta (Cass. 13604/24 e Cass. 27954/22).

VII) La palese infondatezza, al limite dell'inammissibilità, del motivo in esame (entrambe le censure) discende peraltro dall'affermazione di parte attrice, secondo la quale: «... i quesiti n. 5 e 9 proposti da *Controparte_2* godono di "vita autonoma" rispetto alle domande risarcitorie del quesito 10» (p. 59 impugnazione), affermazione del tutto apodittica, senza alcuna specificazione dell'interesse che sorreggerebbe la richiesta di accertamento in cui consistono i quesiti in questione. Per l'affermazione del difetto dell'interesse ad agire qualora non si configuri la possibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile non ravvisabile nel mero accertamento dell'inadempimento, fine a sé stesso v Cass. Sez. L., 28/10/2021, n. 30584, Rv. 662614 – 01, in motivazione: «L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza».

8) OTTAVO MOTIVO – «Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994) in relazione alla risposta ai quesiti n. 6 e 7» (pagg. 59 – 61 impugnazione)

L'attrice denuncia la contraddittorietà delle motivazioni del lodo in relazione all'accoglimento dei quesiti nn. 6 e 7.

CP_2, in particolare, sostiene che il richiamo da parte degli arbitri dell'eccezione di *CP_1* (secondo cui la decisione di concludere un accordo transattivo con Regione Liguria è stata assunta con la maggioranza prevista dall'art. 8 del Regolamento di RTI) si ponga in contraddizione con l'accoglimento dei quesiti nn. 6 e 7 e, nello specifico, con la declaratoria di inadempimento di *CP_1* per: 1) la mancata convocazione del comitato del Raggruppamento e la mancata deliberazione, da parte del comitato medesimo, delle modifiche contrattuali proposte da Regione Liguria (quesito n. 6); 2) la mancata deliberazione del predetto comitato in ordine ai contenuti dell'accordo transattivo raggiunto con la Regione Liguria (quesito n. 7).



L'attrice, dunque, chiede la riforma del lodo nella parte in cui gli arbitri non hanno affermato in maniera univoca che il voto favorevole di **CP_1** in seno a **Pt_6** società priva di legittimazione a contrarre con la PA, non ha vincolato in alcun modo INTEGRA in ordine a tutte quelle questioni che riguardano il rapporto negoziale con la Regione Liguria.


LA CORTE OSSERVA.

I) Secondo parte attrice: «La maggioranza del Collegio ha accolto il sesto e settimo quesito proposto da **Controparte_2**, respingendo sul punto la tesi di **CP_1** ... Delle due l'una: o il voto espresso dalle cooperative di appartenenza di **Controparte_2** in seno ad un organo deliberativo a cui quest'ultimo non partecipa lo vincola oppure detto voto favorevole non impegna né il **CP_2** né la cooperativa dissenziente. Ancora una volta la maggioranza del Collegio dimentica che l'arbitrato è stato radicato dalla mandante nei confronti della mandataria al fine di far valere i plurimi inadempimenti della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal regolamento e, certamente, l'aver esautorato la mandante da decisioni che inerivano il rapporto contrattuale (le modifiche del contratto, la trattativa con Regione e le condizioni della conciliazione sono tutti temi che dovevano essere approvati all'unanimità e l'unico voto valido a tal fine era quello dalla mandante) costituisce un palese inadempimento del mandato oltre che un atto esorbitante dal mandato stesso. Il lodo quindi, andrà riformato sul punto affermandosi l'infondatezza dell'assunto secondo cui il voto favorevole di una consorziata in seno ad un soggetto (**Parte_6** privo di legittimazione a contrarre con la controparte pubblica) su questioni che ineriscono al rapporto negoziale con la pubblica amministrazione possa in qualche modo essere vincolante per il **CP_2**. Ritorna, anche in questo caso, la violazione e falsa applicazione del principio di diritto secondo cui il voto della consorziata in merito ad aspetti che riguardano il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione non vincola il consorzio di appartenenza, unico titolare delle relative facoltà»

II) Si legge nel lodo impugnato (pag. 64): «In conclusione, in ragione di quanto sopra e con le precisazioni da ultimo esposte, il Collegio: accoglie il **sesto quesito** formulato da **CP_2** e, per l'effetto, accerta che la mancata convocazione del comitato di Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese*, e la mancata deliberazione – in seno a tale organo rappresentativo – delle modifiche contrattuali proposte e/o imposte dalla Committente ovvero degli esiti della trattativa con Regione Liguria e/o di ogni altro atto a questa prodromico, hanno costituito un inadempimento della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di RTI; accoglie il **settimo motivo** formulato da

[...]

[...]



Pt_11 e, per l'effetto, accerta che la mancata delibazione nell'ambito del comitato di raggruppamento temporaneo in ordine ai contenuti dell'accordo di conciliazione costituisce inadempimento della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal *Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese*. L'accoglimento del sesto e settimo quesito formulati da *CP_2* comporta, evidentemente la reiezione del controcredito formulato da *CP_1* con l'atto datato 29 marzo 2021 *sub. lett. c)*».

II) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto avente a oggetto decisioni rispetto alle quali parte attrice è totalmente vittoriosa e quindi inteso ad ottenere una correzione della motivazione (v. Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 – 02, citata sopra).

9) NONO MOTIVO – «1. Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994, art. 1711, 1717 c.c.) in relazione alla risposta al quesito n. 8; 2. Contraddittorietà - ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. - del capo 1,2, 4 del dispositivo con il capo 8 dello stesso dispositivo» (pagg. 61 – 67) - L'attrice lamenta la nullità del lodo per falsa applicazione delle norme di diritto nonché per contraddittorietà in ordine alle motivazioni relative al quesito n. 8, con il quale si chiedeva al Collegio di accertare se l'accordo transattivo con Regione Liguria si può considerare conveniente anche per *CP_2* e, in particolare, se si può considerare «posto in essere con la dovuta diligenza del mandatario richiesta dall'art. 4 del *Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese* e dall'art. 1710 c.c. e rientrante nei limiti del mandato stesso ex art. 1711 c.c.».

CP_2 si duole dell'erroneità del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto che *CP_2* e la sua consorziata *CP_3* hanno implicitamente condiviso l'iniziativa giudiziale promossa da *Pt_6* o, quantomeno, hanno mostrato di voler «avvalersi degli esiti positivi che ne fossero derivati», atteso che 1) l'azione nei confronti di Regione Liguria era stata condivisa e approvata da tutte le imprese associate; 2) *CP_2*, proprio in sede arbitrale, ha chiesto di godere dei risultati derivanti dall'instaurazione del contenzioso (cfr. pag. 65-66 del lodo).

L'attrice sostiene che le predette circostanze non abbiano alcuna rilevanza ai fini della risposta al quesito n. 8, «in primo luogo perché, come più e più volte ribadito, il voto reso dalle imprese designate da *Controparte_2* non può impegnare quest'ultimo soprattutto in seno ad un soggetto che non è legittimato a contrarre con la P.A., in secondo luogo perché la doglianza del *Controparte_2* e di *CP_3* nel procedimento arbitrale riguardava non tanto l'attivazione del contenzioso, ma l'estinzione di esso,



avvenuta mediante una transazione mai approvata dal **Controparte_2**, e dai contenuti certamente contestati» (cfr. pag. 63 dell'atto di citazione).


L'attrice sottolinea che, a prescindere dai possibili vantaggi ottenuti da **CP_2**, **CP_1**, per il tramite di **Pt_6** si è resa inadempiente avendo comunque travalicato i limiti del mandato conferitole.

CP_2, poi, censura l'erroneità del lodo nella parte in cui la maggioranza degli arbitri ha ravvisato la convenienza dell'accordo transattivo nella sottoscrizione del medesimo da parte della "schiacciante maggioranza" delle imprese associate, ignorando così che tale accordo poteva essere approvato solo dall'unanimità delle imprese e, comunque, non poteva essere opposto a **CP_2**, che non ha mai espressamente ratificato l'approvazione dell'accordo.

L'attrice, quindi, chiede la riforma del capo 9 del lodo, dove il Collegio arbitrale ha affermato che le delibere assunte in seno a **Pt_6** in ordine al contenuto dell'accordo transattivo sono vincolanti nei confronti di **CP_2** e di **CP_3** sua consorziata, e che tale accordo è da ritenersi conveniente anche per le stesse **CP_2** e **CP_3**.

LA CORTE OSSERVA.

l) Secondo parte attrice: «Ancora una volta la maggioranza del Collegio contraddice se stessa rendendo la motivazione della propria decisione di rigetto del quesito insostenibile dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico. Se, infatti, il **CP_2** è il titolare delle facoltà correlate al contratto con il committente pubblico (unitamente alla mandataria s'intende), è ovvio che le imprese consorziate non lo sono e, pertanto, qualunque decisione presa da queste ultime in ordine al contratto (ivi compresa la decisione di conciliare le cause relative al contratto) non può essere in alcun modo imputata a **Controparte_2** e, quindi, alle stesse imprese da quest'ultimo designate per la sola esecuzione dell'appalto. La volontà delle imprese consorziate espresso in seno a **Pt_6** può essere imputata al **Controparte_2** solo nel caso in cui quest'ultimo ratifichi espressamente l'operato della consorziata. Nel caso di specie, **Controparte_2** non ha mai ratificato nessuna delle decisioni assunte dalle imprese consorziate. Del tutto irrilevante e fuorviante, pertanto, è il fatto che la consorziata **CP_3** non abbia ritenuto di impugnare le delibere (di **Pt_6** che autorizzavano la conciliazione, posto che, lo si ribadisce, **CP_3** non aveva alcun potere di decidere alcunché in merito al contratto con il committente pubblico. Le delibere di **Pt_6** al pari di ogni altro atto negoziale avente ad oggetto il contratto pubblico e la sua sorte (e tale è la conciliazione giudiziale), sono inopponibili alla mandante ed – in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra



CP_2 e consorziata - nemmeno a quest'ultima. La maggioranza del Collegio, invece, ritiene che la conciliazione pur inerendo al contratto pubblico, sia vincolante per CP_2 e consorziata nonostante detta conciliazione non sia stata deliberata in seno al raggruppamento. Come si è già detto, le consorziate non possono in alcun modo disporre dei diritti e della facoltà derivanti dal contratto pubblico e, pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza del Collegio, CP_3 non può aver rinunciato ad un diritto che non gli apparteneva. L'unico soggetto che poteva agire in nome proprio e per conto della consorziata era il CP_2 stesso e solo questi poteva decidere le sorti del contratto. La consorziata ha facoltà di impegnare il consorzio di appartenenza **solo** nella limitata fase dell'esecuzione del contratto ed è solo in questo ambito che il principio di immedesimazione organica si manifesta in tutta la sua potenza. Qualora, infatti, la consorziata designata non esegua correttamente il servizio o lo esegua in ritardo, allora l'inadempimento viene imputato dal committente pubblico al CP_2 in virtù del principio di immedesimazione di cui si è detto. Di tutti i sopracitati chiari principi, la maggioranza del collegio ha fatto una applicazione errata e/o falsa giungendo ad estendere il principio di immedesimazione organica tra CP_2 e consorziata oltre il limite del consentito» (pagg. 65 – 66 impugnazione)

II) L'ottavo quesito era così formulato: *“se la transazione della lite rubricata al n. 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR Liguria, raggiunta con Regione Liguria e con le ssl di cui al verbale di conciliazione del 22-28 dicembre 2016, non condivisa né autorizzata da Controparte_2 e/o dalla consorziata CP_3 sia da considerarsi, o meno, atto posto in essere con la dovuta diligenza del mandatario richiesta dall'art. 4 del Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e dall'art. 1710 c.c. e rientrante nei limiti del mandato stesso ex art. 1711 c.c., tenuto conto:*

a) delle domande svolte in atto di citazione

b) delle domande ivi menzionate e non ancora azionate

(tutte attualizzate alla data di fine appalto 30 aprile 2021 o altra diversa data)

c) delle difese dei convenuti

e) del parere reso dal legale di Pt_6

f) del probabile e/o possibile esito del giudizio radicato avanti al Tribunale»


III) Tuttavia, si legge nel Lodo impugnato:

- a pag. 64 e s.: «Tale quesito (salvo per il punto b, che sarà affrontato più oltre) può essere deliberato congiuntamente col quesito 10 b, che riguarda la domanda risarcitoria “per aver CP_1 - per il tramite di Parte_6 - accettato di conciliare la controversia




rubricata al numero 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/ 2014 R.G. TAR Liguria nei termini risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22-28.12.2016, in misura pari alla differenza tra la somma che Controparte_2 per conto della propria consorziata CP_3 avrebbe potuto ottenere qualora CP_1 anche per il tramite di Parte_6 avesse coltivato il giudizio sino a sentenza, con aggiornamento delle domande alla conclusione dell'appalto (attualmente fissata al 30.04.2021) e quanto percepito dalla consorziata CP_3 in forza della transazione raggiunta per un importo complessivo pari a € 18.977.760,79 o quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della rinnovazione della CTU ovvero che risulterà in corso di procedimento” (Conclusioni Integra, punto 10b)».

- a pagg. 66 – 68 «Anche CP_2 nella domanda di arbitrato dà atto *“dei benefici che la stessa conciliazione ha introdotto nella gestione operativa (principalmente incameramento delle accise sul gas metano ed esecuzione nuovi lavori di manutenzione straordinaria conseguenti all'introduzione del principio del fine vita degli elementi tecnici che ora pone a carico delle ^{Parte} l'onere della sostituzione)”* (domanda di arbitrato pag. 43). In tale contesto - in cui non si discute della sostituzione di Pt_6 a CP_1, ma della diligenza in sé della scelta transattiva, ove operata direttamente da CP_1 (che del resto non si è mai fatta scudo delle scelte di Pt_6 - occorre valutare la convenienza o meno della transazione. E, dunque, valutare, come prospettato dal Controparte_2, se detta transazione abbia salvaguardato nel modo ritenuto più opportuno *“le ragioni e gli interessi delle imprese associate”*. Ai fini di una simile valutazione, devono qui richiamarsi anche, per quanto sono possa occorrere, le considerazioni del paragrafo 6 che precede sull'esigibilità della prestazione del mandatario e sugli oneri di allegazione e prova di parte attrice. Infatti, non può non darsi rilievo all'adesione alla transazione della schiacciante maggioranza delle imprese esecutrici, che, evidentemente, ne avevano apprezzato il carattere “complessivamente” vantaggioso. Con la conseguenza che a CP_1 non può certo essere addebitato alcunché (in ordine alla necessaria diligenza del mandatario) per aver consentito a Pt_6 di concludere tale accordo transattivo, condiviso dalla massima parte dei suoi soci (e dello stesso Contr). Né il Controparte_2 CP_16 possono lamentare che la transazione non abbia tutelato la specifica posizione di CP_3. Poiché, infatti, quest'ultima (come anche il Controparte_2) ha condiviso l'iniziativa “complessiva” promossa da Pt_6 in favore di tutte le imprese esecutrici, anche la convenienza della transazione non poteva che essere valutata nel suo complesso: tanto più nel caso di specie, in cui le questioni controversie non riguardavano in modo



differenziato la posizione di CP_3 , ma in modo indifferenziato (e, proporzionalmente, in egual misura) tutte le imprese esecutrici. A quest'ultimo proposito, poi, non può essere trascurato un aspetto, già accennato nei precedenti paragrafi, che di per sé appare assorbente. Come si è visto Pt_6 è stata costituita per volere unanime di tutti i componenti dell'ATI (conclusionale CP_2 , pag. 33) e, col consenso di tutti (in particolare di Contr , ora Controparte_2), sono state chiamate a farne parte le consorziate "operative" di quest'ultimo (Controparte_17 cui è succeduta Gesta e poi Parte_2). Del pari è ovvio che "le decisioni che sono state assunte in Pt_6 impegnano solo i soci di Pt_6 stessa" (e, dunque, anche CP_3) e non il CP_2 che non ne ha fatto parte (replica CP_2 , pag. 4). Tuttavia, nel momento in cui il CP_2 avanza domande risarcitorie "per conto della consorziata CP_3 gli impegni da questa assunti nell'ambito di Pt_6 non possono non valere anche per chi intende rappresentarla. Vero è che CP_3 , a differenza di CP_12 , ha dichiarato di non accettare la transazione. Vero è d'altra parte - come più volte sottolineato da CP_1 (ad esempio, conclusionale, pag. 34 e ss.) - che CP_3 non ha mai impugnato, avvalendosi della clausola prevista dall'art. 31 dello Statuto di Pt_6 le delibere consiliari e assembleari, con cui la società ha deciso di operare la transazione. Tali delibere sono dunque vincolanti per Gesta. E tale vincolatività non può essere aggirata per l'iniziativa del CP_2 , che, avendo chiesto risarcimento dei danni proprio "per conto di CP_3 ", sconta i limiti e i vincoli opponibili a quest'ultima e comunque non può far valere i diritti di CP_3 , di cui quest'ultima non risulta più titolare».

III) Appare pertanto evidente che parte attrice insiste sull'inadempimento di Pt_6 senza considerare che il Collegio arbitrale ha posto la decisione del quesito 8 in correlazione con il quesito 10 sulle conseguenze risarcitorie e che pertanto la motivazione del lodo impugnato si basa: a) sull'inesistenza di conseguenze risarcitorie per il CP_2 , che anzi riconosce di averne tratto beneficio; b) sul fatto che in ogni caso il CP_2 faceva valere pretese risarcitorie riconducibili a CP_3 alla quale era precluso di farle valere non avendo impugnato le delibere con le quali Pt_6 ha approvato la transazione. Si rimanda al riguardo alla precisazione – svolta con riferimento al tredicesimo motivo - in ordine all'applicabilità delle norme sul mandato all'attività del CP_2 , il quale pertanto fa valere diritti che sono riferibili alle Consorziate, nella fattispecie CP_3 e quindi non può far valere diritti il cui esercizio è precluso alla CP_18 in questione.




IV) In definitiva, anche il presente motivo non si confronta con l'effettivo contenuto del lodo impugnato, con la quale viene deciso il rigetto delle domande relative ai quesiti 8 e 10 b) sia per l'inesistenza di un danno risarcibile in capo al CP_2, sia perché il CP_2 aziona pretese risarcitorie precluse a CP_3. In ogni caso, pur prospettando la violazione di legge, parte attrice chiede inammissibilmente di rivalutare le circostanze poste a fondamento della decisione assunta dagli arbitri (Cass. 13604/24 e Cass. 27954/22). Quanto alla contraddittorietà, richiamata la Giurisprudenza citata con riferimento al sesto motivo, secondo la quale la contraddittorietà interna alla motivazione può essere fatta valere solo nei casi in cui risulti impossibile ricostruire l'iter logico che ha condotto alla decisione (Cass. 2747/21), in relazione all'asserita contraddittorietà tra i capi 1, 2 e 4 e il capo 8 del dispositivo, la nullità di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c. è insussistente, posto che all'accertamento dell'inadempimento non consegue invariabilmente il risarcimento del danno, in difetto di allegazione e prova del danno medesimo (come appunto hanno diffusamente motivato gli Arbitri del caso di specie).

10) DECIMO MOTIVO – «1. Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994, art. 1711, 1717 c.c.) in relazione alla risposta al quesito n. 8 e 10 b. 2. Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 1366, 1368 c.c. in relazione alla risposta al quesito 10 b.» (pagg. 67– 82)

L'attrice si duole del rigetto dei quesiti nn. 8 e 10b) con i quali si chiedeva al Collegio arbitrale di accertare, da una parte, l'inadempimento di CP_1 per aver consentito a Pt_6 di transigere i contenziosi insorti con Regione Liguria (quesito n. 8) e di riconoscere, dall'altra, la sussistenza dei danni sofferti da CP_2 a causa della cattiva gestione dei contenziosi, la cui prosecuzione avrebbe portato a esiti più vantaggiosi per il Raggruppamento e, quindi, anche per la stessa CP_2.

L'attrice lamenta la contraddittorietà del lodo nella parte in cui la maggioranza degli arbitri, pur affermando l'inopponibilità al Raggruppamento degli atti posti in essere da Pt_6 ha ritenuto la transazione vantaggiosa anche per CP_2, sebbene quest'ultima non la abbia mai approvata.

INTEGRA denuncia anche l'erroneità del lodo nella parte in cui il Collegio ha stabilito che «nel momento in cui il CP_2 [INTEGRA, n.d.r.] avanza domande risarcitorie "per conto della consorziata CP_3 gli "impegni" da questa assunti nell'ambito di Pt_6 non possono valere anche per chi intende rappresentarla» (cfr. pag. 68 del lodo). L'attrice, al riguardo, deduce che: 1) CP_3 non ha preso alcun impegno in seno a



Pt_6 atteso che essa non ha mai approvato la transazione; 2) gli impegni eventualmente assunti da **CP_3** comunque, non vincolano **CP_2**, in quanto solo quest'ultima è il soggetto ad avere la rappresentanza del **CP_2**.


Viene poi censurato il rigetto della richiesta di riconoscimento della mancata variazione del costo dei vettori energetici. L'attrice, in particolare, impugna il lodo nella parte in cui il Collegio, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto la transazione vantaggiosa giacché la causa intentata nei confronti di Regione Liguria – volta a ottenere, tra le altre cose, l'adeguamento del corrispettivo al costo dell'energia e, in particolare, all'IVA sui vettori energetici – non avrebbe avuto concrete possibilità di successo (cfr. pag. 72 del lodo).

CP_2 sostiene che le possibilità di accoglimento delle domande relative ai vettori energetici fossero tutt'altro che modeste, sia con riferimento all'energia elettrica che in relazione all'energia termica.

Quanto all'energia elettrica, l'attrice richiama una serie di fonti da cui si evincerebbe che sia l'IVA che le accise, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio da Regione Liguria e poi condiviso dal Collegio arbitrale, non sono ricomprese nel 10% della tariffa media nazionale presa in considerazione dall'allegato 3 all'atto aggiuntivo al capitolato speciale, intitolato "Tariffe energetiche convenzionali" (cfr. prod. 11), in forza del quale «*imposte e tasse [sono] calcolate secondo le modalità fissate da AEEG nella relazione annuale e calcolate pro forma pari al 10% della tariffa media nazionale*». **CP_2**, in particolare, denuncia la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1368 c.c. per errata interpretazione della formula contrattuale contenuta nell'allegato 3, in quanto il Collegio arbitrale non avrebbe attribuito rilievo centrale all'interpretazione letterale di detta formula.

Quanto all'energia termica, **CP_2** rappresenta che il calcolo dell'IVA non può basarsi, come ancora sostenuto da Regione Liguria e poi condiviso dagli arbitri, sulla figura del cliente domestico che sconta un'aliquota del 10%, in quanto i volumi di gas forniti alle strutture ospedaliere superavano i 20 milioni di metri cubi annui, e, pertanto, scontano l'aliquota ordinaria, pari al 20%.

L'attrice, quindi, sostiene che la domanda di adeguamento del corrispettivo rivolta nei confronti della Regione Liguria avrebbe avuto alta probabilità di essere accolta dal Tribunale ordinario, generando così maggiori benefici rispetto a quelli ottenuti mediante la stipulazione dell'accordo transattivo, le cui pattuizioni, di contro, si sono tradotte in un danno per il **Controparte_2**.



Viene, pertanto, domandata la riforma del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto conveniente la transazione e, per l'effetto, viene chiesto, in via rescissoria, l'accoglimento del quesito n. 10b) ai fini della determinazione dell'importo risarcitorio. A quest'ultimo riguardo, l'attrice assume che il calcolo del risarcimento del danno possa basarsi sulle osservazioni svolte dall'arbitro dissenziente nella propria opinione allegata al lodo arbitrale (cfr. pag. 23 ss. dell'opinione dissenziente), da cui si ricaverebbe che **CP_2**, a causa della transazione, ha percepito il 65% in meno di quello che avrebbe ottenuto in caso di vittoria del contezioso civile, cioè avrebbe incassato 1.765.684,30 euro anziché 4.920.973,71 euro, di cui 2.091.410,41 euro a titolo di risarcimento per le prestazioni eseguite a favore della **Pt_4** e 2.829.563,30 euro quale risarcimento per i servizi resi alla **Pt_5**.

LA CORTE OSSERVA.

I) Il decimo quesito, lett. b) era così formulato (pag. 28 **Pt_9** : «10. *in caso di risposta positiva a tutti o ad alcuni dei quesiti da 2 a 9 ovvero negativa al quesito 1, dichiarati tenuta e condanni* **CP_1** *nella sua qualità di capogruppo mandataria, al risarcimento del danno subito dalla mandante* **Parte_1** *per conto della consorziata* **CP_3**

b. *per aver* **CP_1** *- per il tramite di* **Parte_6** *- accettato di conciliare la controversia rubricata al n. 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR Liguria nei termini risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.12.2016, in misura pari alla differenza tra la somma che* **Controparte_2** *per conto della propria consorziata* **CP_3** *avrebbe potuto ottenere qualora* **CP_1** *anche per il tramite di* **Parte_6** *avesse coltivato il giudizio sino a sentenza, con aggiornamento delle domande alla conclusione dell'appalto (attualmente fissata al 30.04.2021) e quanto percepito dalla consorziata* **CP_3** *in forza della transazione raggiunta per un importo complessivo pari ad € 18.977.760, 79 o quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della rinnovazione della CTU ovvero che risulterà in corso di procedimento».*


II) Le ragioni espone in relazione al precedente motivo comportano di per sé il rigetto del presente motivo, tanto più che parte attrice in opposizione non ha impugnato quanto espressamente affermato in chiusura del capo 9 del **Pt_9** allorché a pag. 68 viene espressamente affermato:

Ne deriva che già sulla base delle considerazioni che precedono le domande, relative ai quesiti 8 e 10b, non possono che essere respinte.



III) In ogni caso nel lodo impugnato viene esclusa la sussistenza di conseguenze risarcitorie sulla scorta delle considerazioni di seguito riprodotte

- (pagg. 68 - 69): «Per quel che concerne il giudizio amministrativo, con la transazione è stato conseguito lo stesso risultato che sarebbe derivato dal suo accoglimento, come è stato accertato dal CTU. Sicché sotto questo profilo la prosecuzione del contenzioso non sarebbe stata certo più vantaggiosa. Per quel che concerne il giudizio civile, esso presentava due domande principali (oltre ad una domanda subordinata, *“ai sensi dell'art. 8.14 dell'atto aggiuntivo”*, e, cioè, relativa al diritto all'adeguamento del corrispettivo, sulla cui base è stata poi conclusa la transazione). La prima domanda era relativa alla richiesta di rettifica del corrispettivo contrattuale in ragione dell'effettiva entità dei costi storici (per un importo pari a € 28,080 mil., calcolato al 31 dicembre 2013; la seconda domanda era relativa alla corretta applicazione delle clausole contrattuali in ordine alla componente del costo dei vettori energetici (per un importo pari a euro 23, 469 mil., calcolato al 31 dicembre 2012). A fronte di dette due domande le Amministrazioni intime hanno opposto tutta una serie di eccezioni di rito e di merito. Il che ha indotto il legale di *Pt_6* - del cui parere il *Controparte_2* ha chiesto espressamente nel quesito di tener conto - a ritenere che *“l'esito della causa e allo stato oggettivamente incerto”* (doc. 40), sottolineando l'importanza di un'eventuale soluzione transattiva. A sua volta il CTU, investito delle questioni, ha concluso, come si è già sottolineato, nel senso che *“le domande proposte avanti il Tribunale di Genova non appaiono fondate dal punto di vista tecnico”*. In particolare, in ordine ai costi storici contestati nel giudizio civile, ha precisato che *“Dagli atti e dai documenti acquisiti nella causa avanti il Tribunale di Genova sino al momento della sua avvenuta conciliazione, nonché dai documenti acquisiti nel presente procedimento con il consenso delle Parti, non sono emersi dati che dimostrino l'esistenza di una differenza tra i costi storici indicati dalla Regione e quelli diversi che si assumono siano stati effettivamente sostenuti”* (supplemento CTU, pag. 24). In ordine alla questione dei corrispettivi dei vettori energetici, anch'essi contestati nel giudizio civile, ha precisato che *“Non vi sono elementi che dimostrino che le domande avanzate in causa da *Pt_6* volte ad ottenere una rettifica dei corrispettivi dei vettori, fossero tecnicamente motivate e non esistono comunque meccanismi predeterminati di adeguamento previsti dal contratto”* (supplemento CTU, pag. 24). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle riferite conclusioni (e alle relative motivazioni), che non paiono superate dalle critiche (più di metodo, che di contenuto tecnico) del *Controparte_2*. Esaminando, comunque, nel




merito le due domande sopra sinteticamente richiamate, valgono le considerazioni che seguono».

IV) Quanto alla prima domanda, di seguito, il Collegio spiega le ragioni per le quali non avrebbe potuto trovare accoglimento, poiché “la pretesa di *Pt_6* di una rettifica dei costi storici” era priva di un qualsiasi fondamento giuridico, che del resto neppure *Pt_6* aveva individuato (pag. 69). Quanto alla seconda domanda, il Collegio spiega che sussistevano “chances di successo della domanda di *Pt_6* ... davvero modeste e tali da non superare i vantaggi monetari derivanti dalla transazione” (pagg. 71 – 72).

V) Inoltre, viene esclusa la sussistenza di conseguenze risarcitorie anche sulla scorta delle seguenti ulteriori considerazioni:


- pag. 72 «... la domanda del *Controparte_2*, consistente nella richiesta della differenza tra quanto “*percepito*” (la propria quota dei 17 milioni) e quanto “*avrebbe potuto ottenere qualora CP_1, anche per il tramite di Pt_6 avesse coltivato il giudizio sino a sentenza*” (cfr. anche domanda di arbitrato, pag. 39), non tien conto del complesso dei vantaggi non monetari, sub specie di clausole contrattuali favorevoli alle imprese esecutrici. Tali vantaggi non monetari non sono stati presi in considerazione da *CP_2*, che, comunque, non ha allegato, né provato il relativo “peso economico”, che pure sarebbe un presupposto necessario per la richiesta della differenza tra vantaggi e svantaggi della transazione. Sicché ancora una volta non risulta assolto l'onere di allegazione di prova, che sono necessari per la richiesta di un giudizio prognostico»; sottolineando altresì (pag. 73): «... che *CP_3* non solo ha percepito quota parte del compenso monetario riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche in sede, appunto, di transazione (“*da intendersi quale acconto sul maggior dovuto*”: quesito n. 11), ma si è avvalsa della transazione stessa nei rapporti con *Pt_6* e *CP_1* anche per quel che riguarda i “benefici indiretti” (il cui rilievo economico è indicato *infra* nel punto 12), mantenendo comunque il suo ruolo nell'esecuzione dell'appalto. Il che manifesta una accettazione della transazione nel suo complesso, idonea ad escludere, per altro verso, l'accoglibilità delle domande di cui in rubrica».

VI) Parte attrice sostiene che «le possibilità di accoglimento delle domande relative ai vettori energetici fossero tutt'altro che modeste e che esse, viceversa, fossero destinate ad un più che probabile accoglimento, come risulta dalle considerazioni che seguono, del tutto oblierate dalla maggioranza del Collegio che ha clamorosamente errato nell'interpretare la clausola contrattuale che trattava il tema dell'IVA. E' il mandatario *CP_1*, infatti, che ha colposamente errato (per il tramite di *Parte_6* suo sostituto



ex art. 1717 c.c.) nel concordare con Regione e le ssl un criterio di ripartizione proporzionale ai costi sostenuti dalle singole ssl e di tale mancanza deve rispondere solo **CP_1** (la quale poi potrà agire nei confronti di **CP_12** per il rimborso di quanto pagato). Ed invece, la maggioranza del Collegio, obliterando i principi di diritto sopra delineati, di fatto, giunge ad affermare che l'incameramento di parte della quota dell'indennizzo effettivamente spettante alla consorziata **CP_3** da parte dell'altra consorziata **CP_12**, sterilizzi il danno subito dalla prima e ciò in quanto entrambe partecipavano al **Controparte_2** (pag. 70 impugnazione). «... la controversia non riguarda aspetti correlati ad una eventuale revisione dei corrispettivi, bensì solo l'interpretazione del contratto e, pertanto, si sottrae all'eccezione di carenza di giurisdizione al Giudice ordinario formulata dalla Regione Liguria in ordine alla domanda di aggiornamento dei corrispettivi contrattuali. La formula contrattuale di cui occorre stabilire la portata precettiva è quella contenuta nell'allegato 3 all'atto aggiuntivo al Capitolato speciale, ossia l'espressione "Imposte e tasse calcolate secondo le modalità fissate da AEEG nella relazione annuale e calcolate pro forma pari al 10% della tariffa media nazionale". Ovviamente, poiché l'allegato 3 è parte integrante dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale, ad esso trovano applicazione le disposizioni in materia di interpretazione del contratto» (p. 75 impugnazione).

VII) Dalle stesse argomentazioni di parte attrice emerge l'inammissibilità della censura in esame con la quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesta, in realtà, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale - laddove in particolare parte attrice chiede di rivalutare le probabilità di accoglimento delle pretese di **Pt_6** sulle quali gli Arbitri hanno diffusamente motivato - perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Sez. 2, 16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01). Tenuto conto che, in forza della Giurisprudenza richiamata "La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", è sufficiente ricordare che "L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella



censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353, Rv. 673743 - 01). In particolare, in ogni caso, quanto alla prospettata violazione del canone di interpretazione letterale, la stessa non è configurabile in quanto tale. Infatti, gli arbitri hanno ampiamente motivato a pagina 71 sulla esistenza di “importanti argomenti testuali contrari alle tesi di **Pt_6** e idonei a sostenere le tesi della Regione”. Pertanto, in sostanza, anche a questo riguardo parte attrice cerca di ottenere, prospettando la violazione di canoni di ermeneutica contrattuale e quindi la violazione di legge, una inammissibile rivalutazione nel merito dell’interpretazione di cui al lodo impugnato, che invece è basato, in effetti, sull’applicazione di quei canoni.


11) e 12) UNDICESIMO E DODICESIMO MOTIVO – L’attrice chiede che vengano confermate le statuizioni del Collegio arbitrale con le quali: 1) è stato accolto il quesito n. 10c), da cui è dipeso il riconoscimento in capo a **CP_3** di un credito risarcitorio pari a 197.510,96 euro oltre IVA (cfr. capo 11 del lodo); 2) è stata rigettata la prima domanda riconvenzionale proposta da **CP_1** volta all’accertamento dell’inadempimento di **CP_2** per aver omesso di eseguire le opere di riqualificazione energetica previste dall’art. 2.1. del capitolato speciale di appalto (cfr. capo 12 del lodo).

La Corte si limita a rilevare che non si tratta di motivi di impugnazione in quanto la parte chiede la conferma dei capi della decisione oggetto di impugnazione.

13) TREDICESIMO MOTIVO – «Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994, art. 1711, 1717 c.c.) in relazione al parziale accoglimento della reconventio reconventionis di **Controparte_2**

L’attrice, infine, con il tredicesimo e ultimo motivo di impugnazione, censura il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha parzialmente accolto la contro-domanda di **CP_2** (c.d. “*reconventio reconventionis*”) in risposta alla seconda domanda riconvenzionale di **CP_1**. Quest’ultima chiedeva la restituzione, da parte di **CP_2**, dell’importo indebitamente percepito da **CP_3** consorziata di **CP_2**, per la quota di servizi eseguiti in favore dell’**Pt_4** da GEFI, società incorporata in **CP_1**; l’attrice, invece, con la *reconventio reconventionis*, domandava la compensazione tra l’importo eventualmente spettante a **CP_1** e il credito vantato da **CP_2** per conto di **CP_3** a titolo di erronea ripartizione degli indennizzi riconosciuti dalla Regione Liguria in sede transattiva.

Viene, in particolare, impugnato il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale – pur accogliendo la *reconventio reconventionis* di **CP_2** in quanto l’indennizzo corrisposto dalla Regione Liguria doveva essere parametrato al valore delle domande risarcitorie – ha



condannato CP_1 al pagamento di 331.446,53 euro anziché di 770.705,70 euro, come invece richiesto dalla stessa CP_2, ritenendo che la differenza tra i due importi (i.e. 439.259,96 euro) era già stata percepita dall'altra società consorziata di CP_2, vale a dire CP_12.

L'attrice sostiene che, così ragionando, il Collegio arbitrale: 1) *«dimentica che la consorziata non può, con la propria condotta, impegnare il consorzio di appartenenza su questioni che non riguardano la mera esecuzione delle prestazioni assegnate (e la ripartizione dell'indennizzo non rientra certo tra le attività esecutive del servizio)»*; 2) ignora che CP_1, per il tramite di Pt_6 *«ha deliberato una illegittima ripartizione dell'indennizzo corrisposto da Regione, provocando un danno immediato e diretto nel patrimonio della consorziata di Controparte_2 CP_3»*; 3) *«confonde i due piani perché ritiene opponibile alla mandante Controparte_2 l'atto negoziale posto in essere dalla consorziata CP_12 che aveva percepito – illegittimamente – parte dell'indennizzo dovuto a CP_3. Basti ricordare che l'ingiusta ed illegittima ripartizione dell'indennizzo, al pari della decisione di conciliare con le controparti, trae la sua origine nell'inadempimento del mandato da parte di CP_1 e costituisce atto esorbitante i limiti del mandato stesso che obbliga il mandatario al relativo risarcimento»* (cfr. pagg. 84 e 85 del lodo impugnato).

L'attrice, quindi, chiede che il lodo venga dichiarato parzialmente nullo nella parte in cui la maggioranza degli arbitri ha imputato a CP_2 anche l'incameramento dell'importo di 439.259,96 euro, IVA inclusa, da parte di CP_12.

LA CORTE OSSERVA.

l) Secondo parte attrice: «Ancora una volta la maggioranza del Collegio compie una falsa applicazione del principio di immedesimazione organica tra CP_2 e consorziata posto che dimentica che la consorziata non può, con la propria condotta, impegnare il consorzio di appartenenza su questioni che non riguardano la mera esecuzione delle prestazioni assegnate, (e la ripartizione dell'indennizzo non rientra di certo tra le attività esecutive del servizio). Ancora un volta, inoltre, la maggioranza del collegio opera una falsa applicazione del principio secondo cui dell'inadempimento del mandato risponde il mandatario anche se l'atto che concretizza l'inadempimento è stato materialmente commesso dal sostituto. Per la corretta risposta al quesito, infatti, occorre richiamare ancora un volta il tema dell'inadempimento del mandato da parte della capogruppo CP_1 che, per il tramite di Pt_6 ha deliberato una illegittima ripartizione dell'indennizzo corrisposto da Regione, provocando un danno immediato e diretto nel patrimonio della




consorziata di *Controparte_2* (*CP_3*), ed invece, la maggioranza del Collegio confonde i due piani perché ritiene opponibile alla mandante *Controparte_2* l'atto negoziale posto in essere dalla consorziata *CP_12* che aveva percepito – illegittimamente – parte dell'indennizzo dovuto a *CP_3*. Basti ricordare che l'ingiusta ed illegittima ripartizione dell'indennizzo, al pari della decisione di conciliare con le controparti, trae la sua origine nell'inadempimento del mandato da parte di *CP_1* e costituisce atto esorbitante i limiti del mandato stesso che obbliga il mandatario al relativo risarcimento. E' il mandatario *CP_1*, infatti, che ha colposamente errato (per il tramite di *Parte_6* suo sostituto ex art. 1717 c.c.) nel concordare con Regione e le ssl un criterio di ripartizione proporzionale ai costi sostenuti dalle singole ssl e di tale mancanza deve rispondere solo *CP_1* (la quale poi potrà agire nei confronti di *CP_12* per il rimborso di quanto pagato). Ed invece, la maggioranza del Collegio, obliterando i principi di diritto sopra delineati, di fatto, giunge ad affermare che l'incameramento di parte della quota dell'indennizzo effettivamente spettante alla consorziata *CP_3* da parte dell'altra consorziata *CP_12*, sterilizzi il danno subito dalla prima e ciò in quanto entrambe partecipavano al *Controparte_2*.

II) Si legge nel lodo impugnato:

- a pag. 78: «**13. Sulla seconda domanda riconvenzionale proposta da *CP_1* e sulla "riconventio riconventionis" del *Controparte_2***. In relazione al quesito innanzi riportato *sub* lett. f), la *CP_1* ha esposto che la domanda trae la sua origine dal fatto che la gestione della ASL 4 Chiavarese era stata affidata originariamente alla Gefi S.p.A. e solo a partire del 2010 era passata dalla Gesta S.p.a. Assume Siram - che ha incorporato la Gefi - che della gestione di quest'ultima non si sarebbe tenuto conto al momento della ripartizione tra i membri di *Pt_6* dell'importo derivante dall'atto di conciliazione giudiziale del 22 dicembre 2016».

- a pag. 79 – 80 «Ha affermato il *CP_2* che tale criterio di ripartizione - accettato dalla mandataria senza alcuna preventiva autorizzazione o confronto con *Controparte_2* e/o con *CP_3* -, mentre può essere considerato utile per le *Parte* in quanto introduce per le stesse un criterio di proporzionalità, non lo è per le imprese socie di *Pt_6* perché non tiene conto del peso ponderale che avevano le singole domande giudiziali in seno al giudizio civile. Sostiene *CP_2* che, applicando la scomposizione dell'indennizzo in funzione dell'incidenza percentuale delle domande sull'ammontare complessivo dell'atto di citazione, *CP_3* avrebbe dovuto percepire € 859.697,87 Iva compresa e contesta, ancora una volta, come la mandataria, anche in questo caso, sarebbe stata inadempiente alla




specifica obbligazione “di salvaguardare, nel modo ritenuto più opportuno, le ragioni e gli interessi delle imprese associate, provvedere ai recuperi delle somme dovute, transigere ed esigere le somme medesime ed i pagamenti dovuti rilasciando all'uopo all'amministrazione pagamenti discarico e relativa quietanza, compiere ogni atto necessario all'esecuzione del mandato sopra conferito”. Assume **CP_2** che sarebbe contraria a buona fede la condotta di **CP_1**, allorché quest'ultima (dopo aver arbitrariamente ed unilateralmente concordato con controparte i criteri di ripartizione dell'indennizzo) richiama, in via riconvenzionale, il rimborso di quota parte dell'indennizzo ricevuto su **Pt_4**. Ad ogni buon conto, preso atto della predetta domanda riconvenzionale, **CP_2** ha azionato apposita domanda volta alla declaratoria di compensazione tra l'importo che dovesse risultare dovuto a **CP_1**, per il titolo e la ragione azionata, con il predetto maggiore importo di € 859.697,87, con conseguente condanna di **CP_1** al pagamento del residuo pari a € 669.779,00 o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio».

- a pag. 81 «In applicazione di tale diverso criterio di ripartizione, **CP_3** avrebbe dovuto ricevere, sulla base delle richieste avanzate a tutte le ^{Parte} il 14,92% di quanto complessivamente percepito dal Raggruppamento e, così, euro 2.536.400,00 (prima Relazione CTU, pag. 47). Poiché, viceversa, ha ricevuto solo l'importo di euro 1.765.684,30, spetterebbero a **CP_3**, in base ripetesi a tale diverso criterio di calcolo, che il Collegio condivide in quanto logico e appropriato, un residuo importo di euro 770.705,70 (Relazione CTU, cit., pag. 47)».

- a pag. 82 «Reputa il Collegio di dover aderire all'ultima delle riferite conclusioni, dato che la “reconventio reconventionis”, nel suo tenore letterale non risulta circoscritta alla ASL n. 4, ma più ampiamente al credito vantato “a titolo di erronea ripartizione dell'indennizzo di cui all'atto conciliativo del 22.12.2016”. Il che non significa che debba essere riconosciuto a carico di **CP_1** l'intero importo di euro 700.705,70. Come si è visto, infatti, parte di detto importo è stato acquisito da **CP_12** e, dunque, dallo stesso **Controparte_2** che lo rappresenta».


III) Appare pertanto evidente che la “reconventio reconventionis” spiegata da **Controparte_2** è basata sul medesimo accordo conciliativo che oggi parte attrice pretende non gli sia opponibile, perché concluso dal mandatario esorbitando dai propri poteri. In altre parole, parte attrice pretende in realtà di invocare a proprio favore il detto accordo nella parte in cui comporta il riconoscimento in proprio favore del maggiore importo di € 770.705,70 e che invece il medesimo accordo non gli sia opponibile nella



parte in cui una parte di detta somma, sempre in applicazione dell'accordo conciliativo, è già stata direttamente attribuita a una delle proprie Consorziato, *CP_12*, per conto anche della quale agisce, richiedendo detta somma, e alla quale – se *CP_12* non avesse già riscosso detta somma e se la riscuotesse oggi *Controparte_2* – il *CP_2* medesimo, avendola riscossa nell'interesse della consorzio, dovrebbe comunque riversarla integralmente, in applicazione delle norme sul mandato, in particolare dell'art. 1713 Codice Civile, in forza del quale il mandatario deve rimettere al mandante “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. Norme sul mandato che parte attrice invoca nelle sue difese e che peraltro sono applicabili anche al suo operato: “Il contratto di *CP_2* di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il *CP_2*, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n. 6569, Rv. 657393 - 01).

IV) Ne consegue la riferibilità, con riguardo all'importo oggetto del presente motivo, del relativo interesse sostanziale, agito da *Controparte_2*, alla società consorzio *CP_12*. Interesse che risulta soddisfatto sia perché il Collegio Arbitrale ha riconosciuto la spettanza della somma in questione, sia perché la somma medesima è stata già riscossa da soggetto cui spettava.

V) Ne consegue l'inammissibilità del motivo in esame per difetto di interesse, sostanzialmente perché l'applicazione dell'accordo – che oggi pretende non gli sia opponibile – costituisce il fondamento che ha permesso di riconoscere la somma in questione in fa favore di parte attrice. Quindi *Controparte_2*, nel momento in cui formula una domanda fondata sull'applicazione dell'accordo, non ha alcun interesse a che detto accordo non gli sia opponibile. Infatti, l'interesse quale condizione dell'azione deve essere ricostruito in modo obiettivo, funzionale e adeguato (nel senso di idoneo a sorreggerle) alle domande che vengono formulate dalla parte e non come mera



convenienza soggettiva. Da questo punto di vista, l'interesse ad agire si definisce in correlazione con i fatti materiali dai quali scaturisce e con le norme invocate a tutela di esso, e non ne può essere fatta una considerazione separata da tali fatti e norme. Se dunque l'interesse sotteso alla "reconventio reconventionis" scaturisce dall'accordo conciliativo, di cui dunque *Controparte_2* invoca l'efficacia normativamente vincolante ex art. 1322 c.c., alla stessa parte non può essere riconosciuta la contemporanea titolarità di un interesse confliggente e inconciliabile (a vedersi riconosciuta la non opponibilità dell'accordo conciliativo) con quello in relazione al quale, fra l'altro, il *Pt_9* impugnato ha apprestato piena tutela, accogliendo totalmente la domanda formulata sulla scorta di tale interesse. Quindi il motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse.

VI) In ogni caso, deve essere sottolineato che nella somma, di cui il Collegio Arbitrale ha accertato la spettanza a *Controparte_2* accogliendo la "reconventio reconventionis" formulata dalla parte, era compresa la quota già attribuita alla *CP_18*, nell'interesse della quale il *CP_2* medesimo pretenderebbe essergli riconosciuto, di fatto, una seconda volta.

VII) In altre parole, l'importo - che attraverso la proposizione del motivo in esame *Controparte_2* pretende gli sia riconosciuto - risulta essergli già stato riconosciuto dal Collegio Arbitrale, che si è limitato a dare atto che l'importo medesimo era già stato materialmente versato alla società consorziata al quale spettava e per conto della quale il *CP_2* pretenderebbe di riscuoterlo una seconda volta. Non è configurabile, pertanto, in relazione alla "reconventio reconventionis" una condizione di soccombenza in capo a *Controparte_2*. Anche da questo punto di vista, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

TANTO PREMESSO, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE ESSERE RIGETTATA.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte attrice le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte convenuta, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di



trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Valore della causa: da € 8.000.001 a € 16.000.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 16.297,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 9.476,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 21.831,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 27.096,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 74.700,00

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

1) rigetta l'impugnazione proposta da Parte_I, avverso il Lodo pronunciato *inter partes*;

2) condanna parte attrice a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 74.700,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte convenuta;

3) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.

Genova, **09/04/2025**

Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli